

**MINISTERO DELLE FINANZE**

MOD. 730/93

**dichiarazione
dei lavoratori dipendenti
e pensionati
che si avvalgono
dell'assistenza fiscale**

REDDITI 1992

istruzioni per la compilazione

IL FASCICOLO CONTIENE

- **mod. 730** per dichiarare:
 - redditi dei terreni
 - redditi dei fabbricati
 - redditi di lavoro dipendente
 - altri redditi
 - oneri

- **mod. 730-1** da utilizzare per:
 - esprimere la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF
 - comunicare altri dati

MINISTERO DELLE FINANZE
MOD. 730/93
dichiarazione dei lavoratori dipendenti e pensionati
che si avvalgono dell'assistenza fiscale
REDDITI 1992

DICHIEDENTE
 Cognome e Nome _____
 Indirizzo e Città _____
 Prov. _____

CONTRIBUENTE
 Cognome e Nome _____
 Indirizzo e Città _____
 Prov. _____

QUADRO A REDDITI DEL TERRENO

Reddito	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951	1950	1949	1948	1947	1946	1945	1944	1943	1942	1941	1940	1939	1938	1937	1936	1935	1934	1933	1932	1931	1930	1929	1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913	1912	1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1901	1900	1899	1898	1897	1896	1895	1894	1893	1892	1891	1890	1889	1888	1887	1886	1885	1884	1883	1882	1881	1880	1879	1878	1877	1876	1875	1874	1873	1872	1871	1870	1869	1868	1867	1866	1865	1864	1863	1862	1861	1860	1859	1858	1857	1856	1855	1854	1853	1852	1851	1850	1849	1848	1847	1846	1845	1844	1843	1842	1841	1840	1839	1838	1837	1836	1835	1834	1833	1832	1831	1830	1829	1828	1827	1826	1825	1824	1823	1822	1821	1820	1819	1818	1817	1816	1815	1814	1813	1812	1811	1810	1809	1808	1807	1806	1805	1804	1803	1802	1801	1800	1799	1798	1797	1796	1795	1794	1793	1792	1791	1790	1789	1788	1787	1786	1785	1784	1783	1782	1781	1780	1779	1778	1777	1776	1775	1774	1773	1772	1771	1770	1769	1768	1767	1766	1765	1764	1763	1762	1761	1760	1759	1758	1757	1756	1755	1754	1753	1752	1751	1750	1749	1748	1747	1746	1745	1744	1743	1742	1741	1740	1739	1738	1737	1736	1735	1734	1733	1732	1731	1730	1729	1728	1727	1726	1725	1724	1723	1722	1721	1720	1719	1718	1717	1716	1715	1714	1713	1712	1711	1710	1709	1708	1707	1706	1705	1704	1703	1702	1701	1700	1699	1698	1697	1696	1695	1694	1693	1692	1691	1690	1689	1688	1687	1686	1685	1684	1683	1682	1681	1680	1679	1678	1677	1676	1675	1674	1673	1672	1671	1670	1669	1668	1667	1666	1665	1664	1663	1662	1661	1660	1659	1658	1657	1656	1655	1654	1653	1652	1651	1650	1649	1648	1647	1646	1645	1644	1643	1642	1641	1640	1639	1638	1637	1636	1635	1634	1633	1632	1631	1630	1629	1628	1627	1626	1625	1624	1623	1622	1621	1620	1619	1618	1617	1616	1615	1614	1613	1612	1611	1610	1609	1608	1607	16
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----

INDICE

ISTRUZIONI GENERALI		Pag.
1. L'assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati	2	
2. Soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione	2	
3. Chi può avvalersi dell'assistenza	2	
4. Come si svolge l'assistenza	2	
5. La dichiarazione Mod. 730	3	
GUIDA ALLA COMPILAZIONE		
6. Codice fiscale, dati anagrafici e di residenza	4	
7. Coniuge e familiari a carico	4	
8. Dati del sostituto d'imposta e reddito di riferimento	5	
9. Dati contabili	5	
10. Redditi dei terreni - Quadro A	5	
11. Redditi dei fabbricati - Quadro B	7	
12. Istruzioni comuni ai redditi dei terreni e dei fabbricati	9	
13. Imposta straordinaria immobiliare	9	
14. Redditi di lavoro dipendente e assimilati - Quadro C	9	
15. Altri redditi - Quadro D	11	
16. Oneri - Quadro E	12	
17. Versamenti d'acconto, contributo al S.S.N. ed eccedenze d'imposta - Quadro F	14	
18. Prima rata di acconto per il 1993 - Quadro G	15	
19. Coniuge dichiarante	15	
20. Il modello 730-1	15	
GUIDA ALLA LETTURA DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE		
21. Il prospetto di liquidazione (Mod. 730-3)	17	
SANZIONI		
22. Sanzioni applicabili al contribuente	18	

ISTRUZIONI GENERALI

1. L'ASSISTENZA FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI

Dal 1993 i lavoratori dipendenti e pensionati possono adempiere agli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi avvalendosi dell'assistenza del proprio datore di lavoro o ente pensionistico (sostituto d'imposta).

I suddetti soggetti possono adempiere agli obblighi anche rivolgendosi ai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati (CAAF).

2. SOGGETTI ESONERATI DALL'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

Non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i possessori di solo reddito di lavoro dipendente corrisposto da un unico datore di lavoro e che non abbiano oneri da far valere. Parimenti non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi coloro che nell'anno 1992 hanno percepito esclusivamente redditi di lavoro dipendente (stipendi, salari, borse di studio e assegni similari, ecc.) da più datori di lavoro, e di pensione per un ammontare complessivo che non superi lire 8.047.000.

Ai fini dell'esenzione dalla dichiarazione, sono equiparati ai redditi di lavoro dipendente i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative di piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, nonché le remunerazioni dei sacerdoti di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

Non sono inoltre obbligati alla presentazione della dichiarazione coloro che nel 1992 non hanno avuto alcun reddito o hanno conseguito soltanto redditi di terreni e fabbricati che complessivamente non superano lire 360.000. Parimenti non devono presentare la dichiarazione coloro che nel 1992 hanno avuto soltanto redditi esenti sia dall'IRPEF che dall'ILOR (come, ad esempio, le pensioni di guerra, le pensioni sociali, gli interessi dei titoli pubblici emessi prima dell'entrata in vigore del D.L. 19 settembre 1986, n. 556, ecc.), ovvero redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (come, ad esempio, gli interessi, i premi e gli altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni, gli interessi corrisposti dalle aziende ed istituti di credito e dall'Amministrazione postale ai depositanti e correntisti, gli interessi sui titoli del debito pubblico e dei buoni postali emessi dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 556/1986, ecc.).

Le rendite erogate dall'INAIL, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Non costituiscono reddito, altresì, le pensioni privilegiate ordinarie "militari tabellari" (cir. sentenza n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale). Ai titolari di pensione "tabellare" sono equiparati i titolari di pensioni privilegiate ordinarie per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o ufficiale di complemento, nonché di sottufficiale (solo i militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio), nonché i carabinieri austriaci (militari di leva presso l'Arma) e coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo della Guardia di Finanza o nel Corpo dei Vigili del Fuoco (Circ. 21 del 21 maggio 1991 Ministero delle Finanze).

3. CHI PUÒ AVVALERSI DELL'ASSISTENZA

Possono avvalersi dell'assistenza fiscale i lavoratori dipendenti e pensionati anche con redditi di:

- terreni
- fabbricati
- capitale, limitatamente agli utili da partecipazione in società ed enti soggetti ad IRPEG
- lavoro autonomo, solo per compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per i proventi lordi derivanti dall'utilizzazione di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc. e per i corrispettivi per prestazioni non abituali.

I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato per periodo inferiore all'anno possono avvalersi dell'assistenza a condizione che il rapporto di lavoro duri almeno dal mese di febbraio a quello di giugno 1993.

ATTENZIONE: Sono esclusi dall'assistenza i lavoratori dipendenti e pensionati con redditi d'impresa, di partecipazione, derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con altri redditi di capitale, altri redditi di lavoro autonomo e altri redditi diversi, nonché i lavoratori dipendenti e pensionati che hanno la disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, aeromobili, cavalli da corsa e da equitazione.

Possono avvalersi dell'assistenza fiscale anche i coniugi dei lavoratori dipendenti e pensionati, fiscalmente a carico di quest'ultimi e in possesso dei soli redditi dei terreni e fabbricati.

ATTENZIONE: La dichiarazione congiunta non può essere presentata dai coniugi che nel 1992 hanno effettuato separati versamenti di acconto dell'IRPEF dovuta per l'anno 1992.

Parimenti la dichiarazione congiunta non può essere presentata dai coniugi che, pur avendo presentato congiuntamente la dichiarazione nel 1992, non hanno effettuato il versamento d'acconto perchè al momento in cui avrebbero dovuto effettuarlo, hanno separato le rispettive posizioni e conseguentemente hanno fruito, l'uno od entrambi, dell'esenzione da tali versamenti.

I soggetti che hanno contratto matrimonio nel 1992, nonostante abbiano effettuato separatamente i versamenti di acconto IRPEF ed ILOR possono presentare la dichiarazione congiunta per i redditi del 1992.

Nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, il coniuge superstite non può presentare dichiarazione congiunta anche se gli acconti di imposta per il 1992 sono stati versati congiuntamente o sia stata presentata congiuntamente la precedente dichiarazione.

4. COME SI SVOLGE L'ASSISTENZA

ASSISTENZA RICHIESTA AL DATORE DI LAVORO O ENTE PENSIONISTICO

Lavoratori dipendenti e pensionati

Il lavoratore dipendente o pensionato che intende avvalersi dell'assistenza del proprio datore di lavoro o ente pensionistico deve dargliene comunicazione entro il **15 dicembre 1992**. La comunicazione deve contenere i dati di cui allo schema approvato con l'apposito Decreto ministeriale. Il sostituto d'imposta deve rilasciare ricevuta della comunicazione a lui pervenuta.

Quando vengono percepite più retribuzioni di lavoro dipendente e/o pensioni nell'anno, la comunicazione per la richiesta di assistenza va effettuata al datore di lavoro o all'ente pensionistico che corrisponde il trattamento economico più elevato.

Entro il mese di febbraio il lavoratore dipendente o pensionato consegna al proprio datore di lavoro o ente pensionistico la dichiarazione, utilizzando il modello 730. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal dipendente o pensionato o da chi ne ha la legale rappresentanza, che ne assume la responsabilità.

Adempimenti dei datori di lavoro ed enti pensionistici

Il datore di lavoro o ente pensionistico rilascia prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione. La ricevuta deve essere redatta secondo lo schema approvato con Decreto ministeriale.

Il datore di lavoro o ente pensionistico controlla la regolarità formale di quanto comunicato dal dipendente o pensionato nella dichiarazione ed effettua il calcolo delle imposte dovute e dell'eventuale contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Entro il mese di aprile il datore di lavoro o ente pensionistico consegna al lavoratore dipendente o pensionato, in duplice esemplare, copia della dichiarazione presentata dal dipendente o pensionato, corredata dal prospetto di liquidazione, debitamente sottoscritto, relativo all'assistenza fiscale prestata.

ASSISTENZA RICHIESTA AI CENTRI AUTORIZZATI PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI (CAAF)

Il lavoratore dipendente che intende avvalersi dell'assistenza di un CAAF ne dà comunicazione al proprio datore di lavoro entro il **15 dicembre 1992**. La comunicazione non è necessaria nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pensionistici.

Nel caso di contemporaneo rapporto con più datori di lavoro e/o enti pensionistici, la comunicazione va effettuata al soggetto che eroga il trattamento economico più elevato.

Lavoratori dipendenti

Entro il mese di febbraio il datore di lavoro consegna al dipendente il modello 101 o, in sostituzione, una comunicazione anticipata da cui risultano i redditi corrisposti nell'anno precedente e le relative ritenute effettuate.

Entro il mese di marzo il dipendente, anche se titolare di redditi di pensione, consegna al CAAF la dichiarazione (modello 730) contenente anche i dati relativi ai redditi rilevati dal mod. 101 o dalla comunicazione anticipata.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal dipendente o da chi ne ha la legale rappresentanza, che ne assume la responsabilità. Il CAAF rilascia prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione. La ricevuta deve essere redatta secondo lo schema approvato con Decreto ministeriale.

Pensionati

Entro il mese di gennaio l'ente pensionistico consegna al pensionato il modello 201 o, in sostituzione, una comunicazione anticipata da cui risultano i redditi di pensione corrisposti nell'anno precedente e le relative ritenute effettuate.

Entro il mese di febbraio il pensionato, che non possiede redditi di lavoro dipendente, consegna al CAAF la dichiarazione (modello 730) contenente anche i dati relativi ai redditi di pensione rilevati dal modello 201 o dalla relativa comunicazione anticipata.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal pensionato o da chi ne ha la legale rappresentanza, che ne assume la responsabilità. Il CAAF rilascia prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione. La ricevuta deve essere redatta secondo lo schema approvato con Decreto ministeriale.

Adempimenti dei Centri di assistenza fiscale

Il CAAF controlla la regolarità formale di quanto comunicato dal dipendente o pensionato nella dichiarazione ed effettua il calcolo delle imposte dovute e dell'eventuale contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Effettuati i calcoli, il CAAF comunica l'esito contabile della dichiarazione:

- entro il 15 marzo agli enti pensionistici;
- entro il 15 aprile ai datori di lavoro.

Entro il mese di aprile, il CAAF consegna al dipendente o pensionato, in duplice esemplare, copia della dichiarazione presentata dall'assistito, corredata dal prospetto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del Centro.

IL CONGUAGLIO DEL DATORE DI LAVORO O ENTE PENSIONISTICO

Nel mese di maggio il datore di lavoro o ente pensionistico, anche sulla base delle comunicazioni dei CAAF, effettua il conguaglio sulla retribuzione del mese, rimborsando i crediti o trattenendo le maggiori imposte dovute, comprensive del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e delle prime rate d'acconto per l'anno in corso.

ATTENZIONE: Nell'ipotesi in cui l'importo globale da trattenere in base alla dichiarazione superi quello della retribuzione di riferimento (mese di gennaio o del primo mese intero successivo), il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato in autotassazione dal lavoratore dipendente o pensionato sulla base delle risultanze del prospetto di liquidazione.

Nel mese di novembre il datore di lavoro o ente pensionistico effettua sulla retribuzione del mese la ritenuta delle imposte dovute e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale per le seconde rate d'acconto dell'anno in corso.

Qualora nell'esecuzione dei conguagli il sostituto di imposta verifichi che, pur essendo stata riscontrata la capienza della retribuzione o della rata di pensione di riferimento, le somme da erogare a tale titolo nei mesi di maggio e/o di novembre sono inferiori all'importo delle imposte e/o del contributo dovuti, si astiene dalle operazioni di conguaglio relativamente al mese per il quale si è verificata l'incapienza. In tal caso il sostituto deve comunicare tempestivamente, per iscritto, agli interessati l'ammontare degli importi che dovranno essere versati direttamente dagli stessi.

5. LA DICHIARAZIONE MOD. 730

La dichiarazione è composta da un modello base (Mod. 730) e da un modello aggiunto (Mod. 730-1).

Il modello 730 deve essere utilizzato dal dipendente o pensionato per:

- indicare i dati anagrafici;
 - dichiarare i redditi dei terreni (Quadro A), dei fabbricati (Quadro B), di lavoro dipendente (Quadro C), gli altri redditi (Quadro D), gli oneri sostenuti (Quadro E) ed i versamenti effettuati nell'anno 1992 (Quadro F);
 - fornire indicazioni in ordine al versamento della prima rata d'acconto (Quadro G).
- L'ultima facciata del modello 730 deve essere utilizzata, in caso di dichiarazione congiunta, dal coniuge fiscalmente a carico che possiede solo redditi di terreni e fabbricati.

Il modello 730-1 deve essere utilizzato dal lavoratore dipendente o pensionato per:

- esprimere la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo;

comunicare le informazioni richieste sul modello stesso relativamente ai familiari a carico, ai beni o servizi per i quali il dichiarante o le persone a suo carico sostengono le spese, agli oneri sostenuti.

La parte relativa al coniuge deve essere utilizzata, in caso di dichiarazione congiunta, per comunicare, analogamente a quanto previsto per il dichiarante, la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF e le altre informazioni ivi richieste.

LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione Mod. 730 va consegnata al datore di lavoro o ente pensionistico o al CAAF in un unico esemplare. Qualora lo spazio disponibile nel modello risulti insufficiente vanno compilati altri esemplari del modello stesso numerandoli progressivamente nell'apposita casella.

ATTENZIONE: Alla dichiarazione non devono essere allegati i certificati rilasciati dai datori di lavoro o enti pensionistici, i documenti e le ricevute attestanti gli oneri sostenuti, né ogni altra documentazione. Tutta la documentazione deve essere conservata dal contribuente ed esibita, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

A decorrere dall'anno 1993 è istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). I contribuenti soggetti all'I.C.I., entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, devono presentare al comune di domicilio fiscale, per il tramite dell'Amministrazione finanziaria, una dichiarazione dalla quale risultino tutti gli immobili il cui possesso è iniziato antecedentemente al 1° gennaio 1993. La dichiarazione, da rendere su modello approvato con Decreto ministeriale in distribuzione presso i comuni, deve essere presentata unitamente al mod. 730-1.

ATTENZIONE: Il modello 730-1 deve essere consegnato al datore di lavoro o ente pensionistico o al CAAF nell'apposita busta chiusa, contrassegnata sui lembi di chiusura. Nella busta va inserita altresì la dichiarazione concernente l'imposta comunale sugli immobili, che sarà trasmessa ai Comuni a cura dell'Amministrazione finanziaria. All'interessato verrà consegnata ricevuta in uno con quella dell'avvenuta presentazione della dichiarazione. La ricevuta deve essere redatta secondo lo schema approvato con Decreto ministeriale.

ATTENZIONE: I soggetti che si avvalgono della assistenza fiscale e che hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono, in ogni caso, presentare anche il modello 740/W disponibile presso i comuni e le rivendite di monopolio. Il modello 740/W deve essere presentato agli uffici competenti entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. 740.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

6. CODICE FISCALE, DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA

Il codice fiscale è il dato più importante per l'identificazione del contribuente e va sempre indicato nella dichiarazione.

DA RICORDARE: Il codice fiscale è rilevabile dal relativo tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

Il cognome ed il nome vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico ecc.); le donne devono indicare il cognome da nubile.

Chi è nato all'estero, deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita e deve lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

Per la provincia utilizzare la sigla automobilistica (RM per ROMA).

ATTENZIONE: Il tutore o il genitore, al quale compete l'obbligo di presentazione della dichiarazione per il tutelato o per il minore (casella 7 o 8 dello stato civile), deve indicare nei dati anagrafici del dichiarante quelli relativi a detti soggetti e, in quello del coniuge dichiarante, i propri.

Indicare la residenza anagrafica che si ha alla data di presentazione della dichiarazione.

La corretta e completa indicazione della residenza consente la reperibilità del contribuente da parte dell'Amministrazione (richiesta di documentazione, di informazioni, ecc.).

Normalmente la residenza anagrafica coincide con il domicilio fiscale.

ATTENZIONE: Se la residenza è variata rispetto a quella indicata nella dichiarazione del precedente anno, indicare il mese e l'anno dell'intervenuta variazione; indicare solo l'anno 1993 se nel 1992 non è stata presentata la dichiarazione dei redditi.

La variazione della residenza anagrafica comporta la variazione del domicilio fiscale ed ha effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si è verificata.

CASI PARTICOLARI DI DOMICILIO FISCALE

Il riquadro Casi particolari di domicilio fiscale va compilato da coloro che hanno cambiato comune di residenza, ma non sono ancora trascorsi 59 giorni dalla relativa variazione anagrafica. In tal caso nel riquadro, non essendo ancora variato il domicilio fiscale, va indicato il comune della precedente residenza.

EVENTI ECCEZIONALI

I soggetti interessati dagli eventi alluvionali verificatisi il 9, 10 ed 11 aprile 1992 nelle regioni Marche ed Abruzzo, il 22 e 27 settembre 1992 nella regione Liguria e nei mesi di settembre ed ottobre 1992 nella regione Toscana - che, in base alle ordinanze del Ministro per il coordina-

DICHIARANTE		CODICE FISCALE (obbligatorio)		NOME		COGNOME	
DATI ANAGRAFICI		DATA DI NASCITA		COMUNE		PROVINCIA (sigla)	
RESIDENZA ANAGRAFICA		FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		TELEFONO		MILITARE	
STATO CIVILE		TITOLO DI STUDIO		CATEGORIA		PROVINCIA NASCITA	
CASI PARTICOLARI DI DOMICILIO FISCALE (vedere istruzioni)							

mento della protezione civile 30/4/1992 n. 2261/FPC, 17/6/1992 n. 2285/FPC e 4/12/1992 n. 2308/FPC e in base al decreto-legge 4/12/1992, n. 471, non hanno effettuato in tutto o in parte i versamenti di acconto delle imposte sui redditi - devono indicare nella casella **eventi eccezionali**:

- la lettera "A" per gli eventi delle regioni Marche ed Abruzzo;
- la lettera "B" per gli eventi della regione Liguria;
- la lettera "C" per gli eventi della regione Toscana.

7. CONIUGE E FAMILIARI A CARICO

Sono considerati a carico, se non possiedono redditi propri per un ammontare superiore a L. 4.800.000 (tenuti presenti anche i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva):

- il coniuge;
- i figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
- i figli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
- i familiari indicati all'art. 433 del codice civile, e cioè i figli maggiorenni che non si trovano nelle condizioni precedenti, i discendenti prossimi in assenza dei figli, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, conviventi o beneficiari di assegni alimentari corrisposti senza provvedimento giudiziario.

Ai fini del raggiungimento del limite di reddito di L. 4.800.000, si deve tener conto anche dei seguenti redditi, sempreché di importo complessivo superiore a L. 2.000.000 (al lordo delle eventuali ritenute):

- redditi esenti (interessi, non assoggettabili a ritenuta, di obbligazioni pubbliche e private ed altri proventi esenti);
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (interessi delle obbligazioni pubbliche e private soggette a imposta, interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali, premi e vincite, proventi dei titoli "altipic" e delle accettazioni bancarie, ecc.);
- redditi soggetti a imposta sostitutiva (proventi delle quote dei fondi di investimento mobiliare di tipo aperto italiani e stranieri).

Ai fini del suddetto limite di L. 4.800.000 non si deve te-

ner conto dei redditi derivanti da:

- possesso di BOT (buoni ordinari del Tesoro), CCT (certificati di credito del Tesoro), altri titoli equipollenti emessi dallo Stato (titoli del debito pubblico, quali i buoni poliennali del Tesoro e i prestiti redimibili e irredimibili);
- pensioni, indennità e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, sordomuti e invalidi civili;
- pensioni sociali;
- pensioni di guerra e relative indebiti accessorie;
- assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria;
- assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare.

I redditi esenti e i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva non debbono essere indicati nella presente dichiarazione, ma di essi deve essere tenuto globalmente conto ai fini della verifica avanti descritta.

L'esistenza delle condizioni per essere considerati a carico deve essere attestata dal familiare, che deve apporre la propria firma nel modello 730-1. Non sono richieste firme per i figli e gli affiliati minori di età.

ATTENZIONE: Ai sensi dell'art. 3 della legge 25 novembre 1983, n. 649, la falsa attestazione della condizione di redditualità necessaria perché un soggetto sia considerato fiscalmente a carico del dichiarante è punita con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire.

Il codice fiscale del coniuge e dei familiari a carico va sempre indicato nella dichiarazione. Il codice fiscale del coniuge va indicato anche se il soggetto non è a carico o non viene presentata dichiarazione congiunta.

Nei mesi a carico indicare, per ciascun familiare, il numero di mesi (da 1 a 12) in cui tale persona è risultata effettivamente a carico nel 1992. Tale indicazione ha valore esclusivamente in relazione alla posizione di stato del familiare a carico e non anche alla posizione reddituale dello stesso, in ordine alla quale, se viene superato il limite di reddito, quale che sia il periodo dell'anno, si perde in ogni caso il diritto all'intera detrazione, indipendentemente dal frazionamento a mese.

CONIUGE E FAMILIARI A CARICO		CODICE FISCALE (obbligatorio)		NOME		COGNOME	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

Misura delle detrazioni per familiari a carico

Hanno diritto alla **detrazione per figlio a carico** in ugual misura **entrambi i genitori**; se i genitori sono coniugati ne hanno diritto anche nei casi di separazione. Indicare in tali casi il codice 1 nella casella "misura delle detrazioni".

Ha invece diritto alla **detrazione per figlio a carico** (compresi i figli legittimati per susseguente matrimonio, i figli adottivi, affidati o affiliati di entrambi i coniugi) **in misura doppia, uno solo dei genitori** quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo.

Indicare in tali casi il codice 2 nella casella "misura delle detrazioni".

La **detrazione per figlio a carico** spetta, in misura **doppia**, ad **uno solo dei genitori** anche nelle seguenti ipotesi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli che - nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi - siano rimasti **esclusivamente a carico** del genitore contribuente;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi sia coniugato e non legalmente ed effettivamente separato;
- figli naturali riconosciuti di uno dei coniugi, sia nel caso che non siano stati riconosciuti dall'altro genitore (diverso dal coniuge) che in quello in cui, pur se da esso riconosciuti, siano rimasti **esclusivamente a carico** del genitore contribuente;
- figli naturali riconosciuti di uno dei coniugi separati o divorziati, riconosciuti anche dall'altro genitore (diverso dal coniuge) ma rimasti **esclusivamente a carico** del genitore contribuente.

Anche in tali casi indicare il codice 2 nella casella "misura delle detrazioni".

Si ha, invece, diritto per il **primo figlio** alla **detrazione per coniuge a carico** e per gli **altri figli** alla **detrazione in misura doppia** nelle seguenti ipotesi:

- l'altro genitore manca (perché deceduto) e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato, nonché nell'ipotesi di figli naturali riconosciuti del genitore contribuente, riconosciuti anche dall'altro genitore, ma ad **esclusivo carico** del primo se i genitori stessi non si siano uniti in matrimonio;
- l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente che li ha riconosciuti non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato;
- vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato.

In tali casi, nella casella misura delle detrazioni, indicare il codice 3 in corrispondenza del primo figlio (per il quale spetta la detrazione per coniuge a carico) e il codice 2 in corrispondenza degli altri figli.

ATTENZIONE: La condizione di "esclusivamente a carico", deve risultare da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

La **detrazione per gli altri familiari a carico** è rapportata a mese, così come per il coniuge e i figli a carico, e va proporzionalmente suddivisa fra i contribuenti aventi diritto alla detrazione nei casi in cui l'obbligo del mantenimento di cui all'art. 433 del codice civile fa capo a più persone (es. genitori entrambi redituari per i figli maggiorenni a carico). In tal caso nella casella "misura delle detrazioni" indicare la **percentuale di spettanza** della detrazione, se diversa dal 100%.

DA RICORDARE: Rientrano nella categoria degli altri familiari a carico anche il figlio maggiorenne e il figlio studente di età superiore ai 26 anni, purché conviventi con il contribuente e privi di redditi propri superiori a lire 4.800.000.

ATTENZIONE: In caso di variazione, nel corso dell'anno, delle condizioni che determinano la "misura delle detrazioni" (ad es. figlio dedito agli studi che supera il 26° anno di età), devono essere compilati più righe del riquadro, indicando in ciascun rigo la misura delle detrazioni corrispondente.

8. DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA E REDDITO DI RIFERIMENTO

Il lavoratore dipendente o pensionato che si avvale dell'assistenza fiscale di un CAAF deve indicare le generalità o la denominazione del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio, nonché il codice fiscale, il comune di domicilio fiscale e l'indirizzo del sostituto stesso. Il lavoratore dipendente o pensionato deve anche indicare, ricavando dal certificato o dalla relativa comunicazione anticipata rilasciata dal datore di lavoro o ente pensionistico, l'ammontare della retribuzione o della pensione, al netto anche delle ritenute non erariali, relativa al mese di gennaio o, in mancanza, a quella del primo mese intero successivo.

Nel caso di **contemporaneo** rapporto con più datori di lavoro e/o enti pensionistici vanno indicati i dati richiesti, con riferimento al soggetto che eroga il trattamento economico più elevato.

9. DATI CONTABILI

Tutti gli importi indicati in dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. Per semplificare la compilazione, sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

10. REDDITI DEI TERRENI - Quadro A

Il **quadro A** va utilizzato per dichiarare i redditi dei terreni, nonché i valori delle aree fabbricabili soggette all'imposta straordinaria sugli immobili (I.S.I.).

Questo quadro deve essere compilato sia da coloro che possiedono, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita, sia dagli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati in casi di conduzione associata (questi ultimi due soggetti devono compilare il quadro limitatamente alla colonna relativa al reddito agrario). I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe d'estimo approvate con Decreto ministeriale 7 febbraio 1984 ed aventi effetto dal 1° gennaio 1988.

Nel caso in cui la coltura effettivamente praticata non risulti corrispondente a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale ed agrario dei terreni applicando la tariffa d'estimo media attribuita alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel comune o sezione censuaria vicinaria nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che, ai sensi degli artt. 27, comma 1, e 31 comma 3, del T.U.I.R., i contribuenti devono denunciare le variazioni dei redditi dominicali ed agrari al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto dall'art. 27 del T.U.I.R., delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Copia della denuncia delle variazioni della qualità di coltura presentata all'Ufficio Tecnico Erariale deve essere conservata dal contribuente per eventuale richiesta dell'ufficio. Analogo obbligo incombe all'affittuario qualora la denuncia di variazione della qualità di coltura sia stata presentata dall'affittuario stesso ai sensi dell'art. 31, comma 3, del T.U.I.R.

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA E REDDITO DI RIFERIMENTO			
COGNOME E DENOMINAZIONE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTERA IL CONGUAGLIO			
COGNOME E DENOMINAZIONE	PROV.	C.A.P.	INDIRIZZO
REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE DEL MESE DI GENNAIO O DEL PRIMO MESE INTERO SUCCESSIVO			000

Nello spazio riservato alle Annotazioni contenuto nella dichiarazione I.C.I. devono essere indicati in riferimento a ciascuna particella variata, la tariffa d'estimo media attribuita alla qualità di coltura praticata, le deduzioni fuori tariffa ed il Comune cui si è fatto riferimento (per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o zona censuaria ove è sito il terreno).

Si ricorda che in base agli artt. 25, comma 4-bis, e 31, comma 4, del T.U.I.R. i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è sito il terreno.

Nello spazio riservato alle Annotazioni contenuto nella dichiarazione I.C.I. devono essere indicati, distintamente per partita catastale, la superficie adibita alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura o alle tariffe d'estimo applicate.

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura;
- l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;
- le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

ATTENZIONE: Qualora le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedano i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del T.U.I.R. e pertanto non può essere presentato il modello 730.

Non danno luogo a reddito dominicale ed a reddito agrario:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i terreni dati in affitto per usi non agricoli;
- i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di specifiche attività commerciali da parte del possessore;
- i terreni situati all'estero.

In presenza degli immobili indicati alle precedenti lettere b), c) e d) è parimenti esclusa la possibilità di presentazione del modello 730.

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO

Ogni terreno, od ogni gruppo di terreni di una stessa partita catastale che si trovano nella medesima situazione, deve essere dichiarato utilizzando un singolo rigo del quadro.

Qualora si siano verificate situazioni diverse durante l'anno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorrerà compilare un rigo per ogni singola situazione, indicando nella colonna 6 il relativo periodo.

Nelle colonne 1 e 3 va riportato, rispettivamente, il totale del reddito catastale dominicale e agrario, ottenuto come precedentemente precisato. Alla colonna 4, se spetta la deduzione prevista per i redditi agrari dall'articolo 120, comma 1, del T.U.I.R., va barrata la apposita casella.

QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI										
ALZATO	REDDITO DOMINICALE	TOTALE	REDDITO AGRARIO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	PERIODO DI POSSESSO	CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	QUOTA DI POSSESSO	CANONE DI AFFITTO IN REGIME NON VINCOLISTICO	VALORE AL FINE DELL'ES	VALORE AL FINE DELL'ES
AT	000	000	000			000			000	000
AS	000	000	000			000			000	000
AS	000	000	000			000			000	000
AS	000	000	000			000			000	000
AS	000	000	000			000			000	000
AS	000	000	000			000			000	000
AS	000	000	000			000			000	000
AS	000	000	000			000			000	000
AS	000	000	000			000			000	000

A quest'ultimo riguardo si fa presente che il possessore del reddito agrario che presta la propria opera nell'impresa agricola, se tale prestazione costituisce la sua occupazione prevalente rispetto ad altre eventuali attività, può beneficiare della deduzione del 50% del reddito agrario stesso, ai fini dell'imposta locale sui redditi, con un minimo di L. 8.000.000 e un massimo di L. 16.000.000, salvo il ragguaglio all'anno. Si ricorda che la deduzione in parola non spetta ai contribuenti titolari di redditi derivanti da attività di lavoro dipendente in quanto in tal caso l'attività agricola non può essere considerata prevalente. La deduzione in parola va calcolata con esclusivo riferimento al reddito agrario dei terreni o delle porzioni di terreno sui quali l'attività è esercitata col carattere della prevalenza di cui sopra, è cenno e non anche, quindi, con riguardo ai redditi la cui produzione non presenta tale caratteristica.

DA RICORDARE: La deduzione si applica a condizione che il possessore del reddito agrario attesti, nello spazio riservato alle Annotazioni contenuto nel Mod. 730-1, l'esistenza dei requisiti per fruire della deduzione stessa.

Nella colonna 2 vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:

- "1": proprietario del terreno;
- "2": proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone;
- "3": proprietario del terreno concesso in affitto in regime non legale di determinazione del canone;
- "4": conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario.

Nella colonna 5 va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100% se per intero).

Nella colonna 6 va indicato il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno).

In caso di terreno concesso in affitto in regime vincolistico, nella colonna 7 deve essere indicato l'ammontare del canone, risultante dal contratto, corrispondente al periodo indicato a colonna 6.

In caso di conduzione associata nella colonna 8 deve essere indicata la percentuale di reddito agrario relativa alla quota di partecipazione. La quota di partecipazione è quella che risulta da apposito atto sottoscritto da tutti gli associati; in assenza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali tra tutti gli associati.

Nella colonna 9 vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari:

- "1": mancata coltivazione, neppure in parte,

per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali. Rientrano in questa ipotesi altresì i casi di ritiro di seminativi dalla produzione in base al Regolamento C.E.E. n. 797/85 del 12 marzo 1985, attuato con D.M. 19 febbraio 1991, n. 63, sempreché i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra, diversa coltivazione;

"2": perdita per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto;

"3": terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla Commissione Censuaria Centrale, dei terreni situati ad altitudine non inferiore a m. 700 sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine, nonché dei terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana;

"4": se si sono verificate contemporaneamente le condizioni indicate per i codici "1" e "3";

"5": se si sono verificate contemporaneamente le condizioni indicate per i codici "2" e "3";

"6": parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse, quando al possessore non è derivato per tutto il periodo di imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione, a condizione che quest'ultima circostanza sia stata denunciata all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.

Se per uno o più terreni si è reso necessario utilizzare più righe (per esporre situazioni diverse verificatesi nell'anno) barrare la casella di colonna 10 per indicare che trattasi dello stesso terreno del rigo precedente.

Nella colonna 11 va indicato il valore delle aree fabbricabili preso a base ai fini della determinazione dell'I.S.I.

11. REDDITI DEI FABBRICATI - Quadro B

Il Quadro B va utilizzato per dichiarare i redditi dei fabbricati e i dati relativi all'applicazione dell'imposta straordinaria sugli immobili (I.S.I.).

Per i fabbricati in costruzione alla data dell'11 luglio 1992 ed ultimati dopo tale data, nel quadro dei redditi dei terreni va indicato il valore preso a base ai fini della determinazione dell'I.S.I., relativo all'area sulla quale gli immobili erano in costruzione.

Devono compilare il quadro B coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o a altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano. Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra il diritto di abitazione spettante, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile ed al coniuge separato convenzionalmente o per sentenza.

ATTENZIONE: Per le unità immobiliari non di lusso adibite a dimora abituale del possessore è stata introdotta una nuova modalità di determinazione del reddito imponibile che viene illustrata nelle istruzioni di compilazione relative alla colonna 5 del presente quadro.

Si ricorda che, in questo Quadro, vanno dichiarati pro-quota, i redditi delle unità immobiliari in condominio (alloggio del portiere, portineria, negozi, ecc.).

I soci di cooperative edilizie (non a proprietà indivisa) assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all'alloggio assegnato. Lo stesso dicasi per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (es. IACP, ex INCIS etc.).

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate, le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, sempreché effettivamente adibite agli usi agricoli e a condizione che rivestano carattere rurale in relazione alle esigenze di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 39 del T.U.I.R..

ATTENZIONE: In presenza di redditi di natura fondiaria derivanti dai fabbricati situati nelle aree urbane nonché dai fabbricati situati all'estero non può essere presentata la dichiarazione Mod. 730.

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO

Ogni unità immobiliare deve essere dichiarata utilizzando un singolo rigo del quadro.

Qualora per una stessa unità immobiliare si siano determinate situazioni diverse durante l'anno (variazioni di quote di possesso, utilizzo, ecc.) occorrerà compilare un rigo per ogni singola situazione, indicando nella colonna 3 il relativo periodo.

Nella colonna 1 va indicata la rendita catastale calcolata secondo le nuove tariffe d'estimo (Decreto del Ministro delle Finanze 27/9/1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30/9/1991).

Qualora si tratti di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni, la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato; di detta agevolazione dovrà essere fatta menzione nelle Annotazioni contenute nella dichiarazione I.C.I..

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI											
N. ORD.	RENDITA	UTILIZZO	CONDIZIONE	REDDITO EFFETTIVO	PARTE ESCLUSA	PARTE INCLUSA	PARTE INCLUSA	PARTE INCLUSA	PARTE INCLUSA	PARTE INCLUSA	SOBGETTO ALL'ICI
B1	0,000			0,000	0,000						
B2	0,000			0,000	0,000						
B3	0,000			0,000	0,000						
B4	0,000			0,000	0,000						
B5	0,000			0,000	0,000						
B6	0,000			0,000	0,000						
B7	0,000			0,000	0,000						
B8	0,000			0,000	0,000						
B9	0,000			0,000	0,000						
B10	0,000			0,000	0,000						

Nella colonna 2 vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:

- "1" unità immobiliare adibita a propria dimora abituale;
- "2" unità immobiliare tenuta a disposizione (U.I.D.) per la quale si applica l'aumento di un terzo;
- "3" unità immobiliare non locata (U.I.N.L.) alla quale si applica l'aumento del 300%;
- "4" unità immobiliare locata;
- "5" unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone;
- "9" unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi.

Unità immobiliari adibite a dimora abituale

Si precisa che per dimora abituale va inteso il luogo in cui la persona risiede abitualmente, anche se la stessa non sia iscritta nell'anagrafe del Comune di detta dimora abituale (in linea di massima l'abitazione principale corrisponderà a quella utilizzata nel Comune di iscrizione anagrafica).

Unità immobiliari tenute a disposizione (U.I.D.)

Per unità immobiliari a disposizione per le quali il sostituto di dichiarazione opererà la maggiorazione di un terzo della rendita catastale indicata dal contribuente, si intendono le unità immobiliari adibite ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quella adibita a dimora abituale del possessore o di suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione.

Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per dimora abituale si intende quella in cui si risiede abitualmente.

Per i componenti del nucleo familiare si considera dimora abituale l'unità immobiliare in cui convivono, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.

Per residenze secondarie si intendono le abitazioni ammobiliate ove il possessore o un suo familiare effettivamente dimora, anche se non abitualmente, per ragioni di lavoro, per villeggiatura o per altri motivi. Per unità immobiliari direttamente utilizzate si intendono quelle che, pur non essendo adibite a dimora principale o a residenza secondaria, sono effettivamente utilizzate dal possessore o dai suoi familiari per scopi vari (ad es. pinacoteca, biblioteca, etc.).

In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche qualora:

- l'unità immobiliare nella quale è situata la dimora abituale non sia di proprietà ma sia detenuta in locazione;
- l'unità destinata ad abitazione secondaria sia posseduta in comproprietà od acquistata in multiproprietà: in tal caso l'aumento si applica in proporzione alla quota risultante dal titolo di comproprietà.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita a dimora abituale del possessore o di suoi familiari, anche alle:

- unità destinate alla locazione, a condizione che tale situazione risulti obiettivamente provata;
- unità alle quali si applica l'aumento del 300% del reddito catastale, tranne una di esse a scelta del contribuente, per la quale resta applicabile l'aumento di un terzo;
- unità date in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
- unità tenute a disposizione da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate come residenze secondarie o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (trasferimento, locazione), l'aumento di un terzo dovrà essere rapportato alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione di residenza secondaria prevista dalla legge. Analogamente dovrà essere operato in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare.

Unità immobiliari non locatate (U.I.N.L.)

Per unità immobiliari non locatate, per le quali il sostituto di dichiarazione opererà la maggiorazione del 300% della rendita catastale indicata dal contribuente, si intendono le unità immobiliari ad uso di abitazione che non sono state locatate per un periodo complessivo, anche se discontinuo, di almeno sei mesi nel periodo di imposta e ubicate nei comuni ad alta tensione abitativa. Si considerano ad alta tensione abitativa i Comuni riportati, in ordine alfabetico, nell'elenco allegato alle presenti istruzioni.

Sono escluse dall'aumento predetto le unità adibite a dimora abituale del possessore o dei suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi. L'aumento del 300% non si applica, inoltre, alle:

- unità utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari, per le quali si applica l'aumento di un terzo;
- prime unità immobiliari possedute e non locatate diverse da quelle precedenti, nei cui riguardi trova applicazione l'aumento di un terzo;
- unità immobiliari per le quali trova applicazione la riduzione del reddito al 20% (vedi codice 3 delle istruzioni di compilazione della colonna 8).

Nella colonna 3 va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (365, se per tutto l'anno).

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella colonna 4 va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100% se per intero).

La colonna 5 va utilizzata se:

- il fabbricato è dato in locazione;
- il fabbricato è adibito a dimora abituale del possessore ed è una unità immobiliare non di lusso.

Fabbricati dati in locazione

A colonna 5 indicare la differenza tra il canone di locazione e la deduzione prevista per spese di manutenzione, riparazione, e per ogni altra spesa effettivamente sostenuta. L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione, compresa la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone, ed è relativo al periodo di possesso indicato a colonna 3. L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione. In caso di comproprietà il canone va considerato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. La deduzione per spese di manutenzione, riparazione, ecc. è determinata nella misura forfettaria del 10% del canone di locazione. Qualora le spese superino l'anzidetto limite percentuale, la quota delle stesse eccedente tale limite può essere portata in deduzione dal canone, fino ad un ulteriore 15% del canone stesso. In tal caso però tutte le spese per le quali si chiede la deduzione devono essere comprovate da idonea documentazione da conservare a cura del contribuente. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano l'ulteriore importo deducibile è elevato dal 15% al 30%.

In caso di comproprietà le spese vanno considerate per intero, indipendentemente dalla quota di possesso.

Se l'ammontare delle suddette spese è superiore al 25% del canone (40% per i fabbricati di Venezia centro e delle isole della Giudecca, di Murano e di Burano), l'eccedenza può essere computata, in diminuzione dei canoni dei due periodi d'imposta successivi, sempre in misura tale da non superare complessivamente per ciascun periodo il predetto limite percentuale.

ATTENZIONE: Se il fabbricato è dato in locazione in regime legale di determinazione del canone (equo canone) e il 75% dell'ammontare di detto canone (60% per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) è inferiore all'80% della rendita (colonna 1), a colonna 5 indicare il 75% dell'ammontare del canone stesso.

Fabbricati non di lusso adibiti a dimora abituale del possessore

ATTENZIONE: A decorrere dal periodo d'imposta 1992, ai sensi del D.L. 20/11/1992 n. 455, è consentita, in taluni casi, una particolare determinazione del reddito imponibile, che consiste nella possibilità di determinare tale reddito sulla base del canone che sarebbe ritraibile, per effetto di regimi di determinazione legale dello stesso (equo canone), qualora il 75% di quest'ultimo risulti inferiore all'80% del reddito calcolato sulla base della rendita catastale. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la predetta percentuale del 75% è ridotta al 60%. L'agevolazione compete relativamente alle unità immobiliari urbane non di lusso, secondo i criteri di cui alla legge 2/7/1949, n. 408, direttamente adibite a dimora abituale del possessore.

Se il 75% del canone (60% per i fabbricati di Venezia centro e delle isole della Giudecca, Murano e Burano) che sarebbe ritraibile per effetto di regimi legali di determinazione del canone stesso (equo canone), è inferiore all'80% della rendita (colonna 1), indicare a colonna 5 il 75% del canone stesso.

ATTENZIONE: Se il fabbricato è posseduto per un periodo inferiore all'anno prima di procedere ai confronti precedentemente descritti, sia nel caso di fabbricato dato in locazione che nel caso di fabbricato adibito a dimora abituale, riportare la rendita indicata a colonna 1 al periodo di possesso di colonna 3 e considerare il canone relativamente a detto periodo.

Alla colonna 6 va indicata la deduzione prevista nell'ambito del Piano Energetico Nazionale (PEN). L'articolo 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, ha previsto che il reddito delle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione è diminuito, ai fini dell'IRPEF fino a concorrenza del reddito stesso, di una quota pari al 25% delle spese sostenute per interventi, non finanziati, direttamente o indirettamente, dallo Stato o da altro ente pubblico.

I costi e le spese sono detraibili, nell'anzidetta misura annua, relativamente al periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento del saldo e a quello successivo. La riduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994.

Se i dati del fabbricato sono indicati su più di un rigo, indicare la deduzione in uno solo dei suddetti righi.

Gli interventi agevolati risultano individuati nel D.M. 15 febbraio 1992, emanato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 1992. Essi riguardano sia il prezzo di acquisto, sia le spese relative alla installazione e alla eventuale certificazione del professionista abilitato, al netto dell'I.V.A.. Le modalità e le condizioni richieste, ivi compresa la documentazione da conservare a cura del contribuente, risultano anch'esse specificate nel predetto Decreto ministeriale che, tra gli interventi atti a contenere i consumi energetici, indica l'uso di lampadine ad alto rendimento, la trasformazione di impianti termici centralizzati in impianti autonomi, opere di colibentazione, la sostituzione di caldaie elettriche con altri alimentati a gas, l'adozione di apparecchi automatici regolatori di temperatura, l'installazione di pannelli solari, etc..

L'agevolazione compete per le sole unità immobiliari esistenti, mentre ne restano escluse le spese per interventi relativi alle parti comuni dei condomini.

Nella colonna 6 va indicato il 25% della spesa ammessa a fruire dell'agevolazione di cui trattasi.

Dell'eventuale quota da utilizzare nell'anno successivo dovrà essere fatta menzione nelle Annotazioni contenute nella dichiarazione I.C.I..

Nella colonna 7 vanno indicati il mese e l'anno di scadenza dell'eventuale esenzione spettante ai fini ILOR.

Nella colonna 8 vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari:

"1": abitazioni di nuova costruzione locate in regime di equo canone (art. 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168) ultimate dopo il 25 gennaio 1982 e non oltre il 31 dicembre 1985, non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A7, A8 e A9 ed ubicate nei Comuni di cui al primo comma di detto art. 7 della legge n. 168 del 1982;

"2": unità immobiliari (anche ad uso diverso da quello di abitazione) non adibite all'uso del possessore o di suoi familiari rimaste non locate per l'intero anno per cause non dipendenti dalla volontà del possessore a condizione che il contribuente abbia denunciato all'Ufficio delle imposte lo stato di non locazione entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio, e ne attesti la durata nelle Annotazioni contenute nella dichiarazione I.C.I.;

"3": abitazioni di nuova costruzione non locate (per i primi 18 mesi dalla data del certificato di abitabilità o, in mancanza di esso, dalla data in cui l'abitazione si è resa abitabile) e unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, a condizione che il contribuente abbia denunciato all'Ufficio delle imposte lo stato di non locazione entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e ne attesti la durata nelle Annotazioni contenute nella dichiarazione I.C.I. (il codice va indicato limitatamente al periodo di validità del provvedimento);

"4": fabbricati distrutti o inagibili, a seguito degli eventi sismici che per legge siano stati esclusi da imposizioni, a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato;

"5": fabbricati destinati ad usi culturali (art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, 601) completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cine-teche ed emeroteche, quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile, a condizione che l'interessato abbia denunciato la mancanza di reddito all'Ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.

Nel caso in cui per un fabbricato si sia reso necessario utilizzare più righe dovrà essere barrata la casella di colonna 9, per indicare che trattasi dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Se l'immobile è soggetto all'ISI, in quanto posseduto dal contribuente alla data dell'11 luglio 1992, nella colonna 10 vanno riportati i codici sottoelencati:

"1": se l'unità immobiliare soggetta all'I.S.I. è classificata o classificabile nei gruppi catastali A (da A/1 ad A/9), B e C (da C/2 a C/7), per i quali è previsto un moltiplicatore pari a 100;

"2": se l'unità immobiliare soggetta all'I.S.I. è classificata o classificabile nel gruppo catastale D e nella categoria catastale A/10, per i quali è previsto un moltiplicatore pari a 50;

"3": se l'unità immobiliare soggetta all'I.S.I. è classificata o classificabile nella categoria catastale C/1, per la quale è previsto un moltiplicatore pari a 34;
 "4": per le unità immobiliari di cui al precedente codice 1, dichiarate inabitabili o inabitabili e di fatto non utilizzate;
 "5": per le unità immobiliari di cui al precedente codice 2, dichiarate inabitabili o inabitabili e di fatto non utilizzate;
 "6": per le unità immobiliari di cui al precedente codice 3, dichiarate inabitabili o inabitabili e di fatto non utilizzate.
 Se l'immobile non è soggetto all'I.S.I. indicare nella colonna 10 il codice "9".

12. ISTRUZIONI COMUNI AI REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI

La descrizione degli immobili posseduti (terreni e fabbricati), deve essere effettuata nella dichiarazione I.C.I. da presentare unitamente al mod. 730-1.

DICHIARAZIONE IN CASO DI TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI DURANTE L'ANNO

Nel caso di trasferimento della proprietà nel corso dell'anno, sia il cedente che l'acquirente dovranno indicare l'immobile, riportando nello spazio riservato alle Annotazioni contenute nella dichiarazione I.C.I., rispettivamente, le generalità del nuovo possessore e del cedente nonché il titolo del trasferimento con gli estremi della trascrizione. Ciascuno dei due soggetti dovrà dichiarare la quota del reddito proporzionale alla durata del possesso nel corso dell'anno espressa in giorni.

Si ricorda che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte, dichiarato. In questo caso, il pubblico ufficiale dovrà trasmettere copia in carta libera dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni dalla registrazione, all'ufficio distrettuale delle Imposte Dirette del domicilio fiscale dichiarato dalla parte.

COMUNIONE DI IMMOBILI

Nel caso di comunione di immobili (comproprietà o contitolarità di diritti reali di godimento) come anche nel caso di coesistenza di più diritti reali che attribuiscono il godimento di una quota del reddito (ad esempio, proprietà e usufrutto parziale), ciascuno dei possessori dovrà indicare nella propria dichiarazione, le quote di reddito spettanti.

Nello spazio riservato alle Annotazioni contenute nella dichiarazione I.C.I. dovranno essere indicate le generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) degli altri contitolari.

13. IMPOSTA STRAORDINARIA IMMOBILIARE

Nel rigo 1 vanno riportati gli estremi del versamento effettuato ai fini dell'I.S.I..

Nel rigo 2 vanno riportati gli estremi dell'eventuale versamento integrativo.

Qualora il contribuente abbia effettuato più versamenti, parte entro il 30 settembre 1992 e parte successivamente a detta data, esporrà nel rigo 1 la somma degli importi dei versamenti effettuati entro il 30 settembre 1992 e la data e il codice relativi all'ultimo di tali versamenti e nel rigo 2, con le medesime modalità, i dati dei versamenti effettuati successivamente al 30 settembre 1992.

Nel rigo 3 va riportata la quota della deduzione ai fini I.S.I. spettante per le unità immobiliari adibite a dimora abituale del possessore.

Qualora il versamento ai fini I.S.I. relativo alle unità immobiliari in condominio non sia stato effettuato individualmente, riportarne gli estremi nello spazio riservato alle Annotazioni contenute nella dichiarazione I.C.I..

14. REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI - Quadro C

I lavoratori dipendenti, i pensionati e i percettori di redditi assimilati, che presentano il mod. 730 al C.A.A.F., devono indicare tutti i redditi di lavoro dipendente e/o di pensione percepiti; coloro che, invece, si rivolgono per l'assi-

stenza al datore di lavoro o all'Ente pensionistico devono indicare i redditi di lavoro dipendente o di pensione erogati da sostituti diversi da quello a cui si richiede l'assistenza fiscale.

ATTENZIONE: I certificati (o le relative comunicazioni anticipate) relativi ai redditi indicati nel quadro non devono essere allegati al presente modello ma conservati dal contribuente per essere esibiti, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

SEZIONE I - LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI DI CUI ALL'ART. 46 E ALL'ART. 47, COMMA 1, LETT A), C), D), E), L) DEL T.U.I.R.

In questa sezione vanno indicati i redditi di lavoro dipendente riportando i dati dei certificati modello 101 e modello 201 ovvero della relativa comunicazione anticipata, rilasciati dal datore di lavoro o dall'Ente erogante la pensione.

Nella Sezione I vanno anche indicati i seguenti redditi assimilati a quello di lavoro dipendente:

- compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e di lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di cooperative della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20%;
- somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale, sempreché le stesse siano erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente in atto fra il soggetto erogante e il percettore;
- remunerazioni dei sacerdoti, di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222;
- trattamento speciale di disoccupazione, di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 115;
- mance percepite dagli impiegati tecnici (croupiers) delle case da gioco (legge 11 dicembre 1990 n. 380).

IMPOSTA STRAORDINARIA IMMOBILIARE (su valore degli immobili fabbricati e non fabbricati)									
		DATA	CODICE	IMPORTO					
1 ESTREMI DEL VERSAMENTO						000			
2 ESTREMI DEL VERSAMENTO INTEGRATIVO						000			
3 DEDUZIONE PER L'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA A DIMORA ABITUALE						000			
QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI									
SEZ. I - LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI DI CUI ALL'ART. 46 E ALL'ART. 47, COMMA 1, LETT. A), C), D), E), L) DEL T.U.I.R.									
N. ORD.	CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	CODICE QUAL. INCA	REDDITI	RITENUTE	ASSICURAZIONI	TRATTAMENTO DISOCCUPAZIONE	MANCA PERCEPITA	REDDITI TOTALI	REDDITI TOTALI PER SEZ. I
C1			000	000	000	000	000		
C2			000	000	000	000	000		
C3			000	000	000	000	000		
C4			000	000	000	000	000		
DATI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE						000 000			
SEZ. II - ASSIMILATI DI CUI ALL'ART. 47, COMMA 1, LETT. F), G), H), I), DEL T.U.I.R.									
	CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	CODICE QUAL. INCA	REDDITI	RITENUTE					
C6			000	000					
C7			000	000					
SEZ. III - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE A TASSAZIONE SEPARATA									
A - Anziché di lavoro dipendente									
	CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	REDDITI	DETRAZIONI	RITENUTE					
C8		000	000	000					
C9		000	000	000					
C10		000	000	000					
B - Indennità di fine rapporto di lavoro dipendente									
	CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	REDDITI	RITENUTE						
C11		000	000						
C12		000	000						
SEZ. IV - DATI RELATIVI AI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO, GIÀ INDICATI NELLA PRECEDENTE SEZIONE I, DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO D'IMPOSTA									
C13	Redditi prodotti all'estero per i quali compete il credito d'imposta		000	Imposta pagata all'estero		000			

Nella Sezione I vanno altresì indicati gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari (art. 32, L. 22.11.1988, n. 516) e gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto (art. 22, L. 22.11.1988, n. 517).

Si fa presente che, nell'ipotesi di redditi di cui all'art. 47, lett. b) del T.U.I.R. (indennità e compensi percepiti a carico di terzi da prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità), i lavoratori dipendenti non devono farne oggetto di specifica indicazione, in quanto questi redditi devono essere presi in considerazione dal datore di lavoro in sede di conguaglio di fine anno sulla scorta delle comunicazioni ad esso effettuate.

Vanno dichiarati nella Sezione I gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati, prodotti all'estero e percepiti da soggetti residenti in Italia, assoggettati ad imposizione, in base alle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dal nostro Paese, in via esclusiva in Italia.

Qualora detti redditi abbiano subito un prelievo fiscale anche nel Paese estero di erogazione il percipiente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, bensì al rimborso delle imposte assolate all'estero, da richiedere all'Autorità estera competente, secondo le procedure stabilite dal Paese estero di erogazione.

In tale sezione vanno anche dichiarati i redditi derivanti da stipendi, pensioni e assimilati, prodotti all'estero e percepiti da soggetti residenti in Italia, assoggettati ad imposizioni fiscali sia in Italia che all'estero, per i quali compete il credito relativamente alle imposte pagate all'estero a titolo definitivo ai sensi dell'art. 15 del testo unico delle imposte sui redditi.

Per la compilazione della sezione il dichiarante deve indicare:

- a **colonna 1** il codice fiscale del datore di lavoro o ente erogante;
- a **colonna 2** la qualifica, rilevandola dalla **TABELLA** sotto riportata;
- a **colonna 3** l'importo arrotondato alle mille lire dei redditi percepiti (punto 5 del mod. 101 o del mod. 201);
- a **colonna 4** l'importo arrotondato delle ritenute effettuate (punto 18 del mod. 101 o del mod. 201);
- a **colonna 5** l'importo arrotondato dei premi di assicurazione versati dal datore di lavoro (punto 29 del mod. 101);
- a **colonna 6** l'importo arrotondato delle erogazioni per spese sanitarie (punti 27 e 28 del mod. 101);
- alle **colonne 7 e 8** il giorno ed il mese dell'inizio e/o della cessazione del rapporto di lavoro. Le colonne 7 e 8 non devono essere compilate se nel punto 34 del Mod. 101 è stato indicato "SI".

TABELLA - Qualifica di lavoro dipendente

COD.	QUALIFICA	COD.	QUALIFICA
01	Pensionati	09	Graduati e truppa
02	Operai e assimilati (1)	10	Sottoufficiali
03	Impiegati	11	Ufficiali
04	Impiegati direttivi, Quadri	12	Magistrati
05	Dirigenti	13	Membri del Parlamento e dei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali
06	Insegnanti universitari (2)	14	Ministri del culto
07	Insegnanti e presidi di scuola media		
08	Insegnanti e direttori di scuola elementare o materna		

(1) Includi tutti i lavoratori salariati, compresi gli apprendisti.
(2) Docenti incaricati, ricercatori e assimilati.

ATTENZIONE: I premi di assicurazione versati dal datore di lavoro (colonna 5) e le erogazioni per spese sanitarie (colonna 6) non vanno indicati tra gli oneri deducibili del Quadro E.

Nel **rigo C5** vanno indicati i dati per la determinazione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale contenuti nei certificati modello 101 e modello 201 ovvero nella relativa comunicazione anticipata.

SEZIONE II - REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE DI CUI ALL'ART. 47, COMMA 1, LETT. F), G), H), I) DEL T.U.I.R..

In questa sezione vanno indicati gli altri redditi assimilati a quello di lavoro dipendente e cioè:

- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, di divorzio o annullamento del matrimonio, con indicazione, nella **colonna 1**, del codice fiscale del coniuge che corrisponde l'assegno;
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari ecc..;
- i compensi e le indennità corrisposti dalle Amministrazioni statali ed Enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni;
- le indennità percepite per l'attività parlamentare e per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali. Il codice qualifica (**colonna 2**) va tratto dalla **TABELLA** sotto riportata;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

SEZIONE III - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE A TASSAZIONE SEPARATA

Riquadro A - Arretrati di lavoro dipendente

Devono essere dichiarati gli arretrati relativi ad anni precedenti percepiti nell'anno 1992 così come risultano dalla **Sezione III** del Mod. 101 rilasciato dal datore di lavoro o dal Mod. 201 rilasciato dall'ente erogatore di pensione o dalle relative comunicazioni anticipate.

Nella **colonna 2** va riportato l'importo arrotondato del punto 19 del Mod. 101 o del Mod. 201, nella **colonna 3** l'importo del punto 25 e nella **colonna 4** l'importo del punto 26 di detti certificati.

Riquadro B - Indennità di fine rapporto di lavoro dipendente

In questa sezione vanno indicate le indennità di fine rapporto (T.F.R. o indennità equipollenti, indennità di previdenza maturate in anni precedenti) anche se corrisposte agli eredi del prestatore di lavoro, comprese le anticipazioni e tutte le altre somme percepite una volta tanto per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente, di rapporti dei lavoratori soci delle cooperative, nonché per la cessazione delle cariche e funzioni di cui alla lettera d) dell'art. 47 del T.U.I.R., comprendendosi nell'ammontare da dichiarare anche le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza. Vanno altresì indicate le quote di indennità di fine rapporto riguardanti il periodo di cassa integrazione risultanti dalla certificazione rilasciata dall'INPS.

ATTENZIONE: Le indennità di fine rapporto di lavoro dipendente relative a rapporti cessati nel 1992 e negli anni dal 1974 al 1991 o le anticipazioni sulle stesse relative a rapporti non ancora cessati, vengono certificate con il modello 102 che deve essere rilasciato in doppio esemplare (originale e copia per l'elaborazione automatizzata); le indennità relative a cessazioni avvenute nell'anno 1973 e precedenti vengono certificate con il mod. 102-Bis.

Il contribuente deve indicare, desumendoli dal modello 102 ovvero dalla comunicazione anticipata, i seguenti dati:

nella **colonna 1** il numero di codice fiscale del datore di lavoro o dell'ente erogante;

nella **colonna 2** l'importo delle indennità rimosse nell'anno 1992, ottenuto sommando gli importi delle colonne 2 e 4 dei rigli 1, 2 e 3 del modello 102;

nella **colonna 3** l'importo delle ritenute operate nell'anno 1992, indicate al **rigo 13** del modello 102. Per le indennità certificate con il modello 102-Bis a **colonna 2** va riportato l'importo del **rigo 1 o 2** (col. 3); a **colonna 3** l'importo del **rigo 9** (col. 3).

ATTENZIONE: Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del T.U.I.R. il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata e di far confluire i redditi di cui alla **Sezione III** riquadri A e B nel reddito complessivo del periodo d'imposta, assoggettandoli a tassazione ordinaria. In tal caso il contribuente non potrà avvalersi dell'assistenza fiscale e dovrà compilare, in luogo del modello 730, il modello 740 da presentare all'Amministrazione finanziaria. Si fa presente che la facoltà di non avvalersi della tassazione separata interessa generalmente quei contribuenti che hanno percepito nell'anno redditi inferiori a quelli degli anni precedenti, ovvero hanno sostenuto oneri di notevole rilevanza.

SEZIONE IV - DATI RELATIVI AI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

Ai fini del calcolo, da parte del soggetto che presta l'assistenza fiscale, del credito relativo alle imposte pagate all'estero, in questa sezione vanno riportati i redditi di lavoro dipendente o di pensione prodotti all'estero, già dichiarati nella precedente sezione I di questo quadro, per i quali compete il detto credito. Nella sezione vanno altresì indicate le imposte pagate all'estero per i suddetti redditi.

15. ALTRI REDDITI - Quadro D

ATTENZIONE: I certificati (o le relative comunicazioni anticipate) relativi ai redditi indicati nel quadro non devono essere allegati al presente modello ma conservati dal contribuente per essere esibiti, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

SEZIONE I - REDDITI A TASSAZIONE ORDINARIA

In questa sezione vanno riportati gli altri redditi e somme percepite dal dichiarante, che concorrono alla formazione del reddito complessivo del periodo ai fini della determinazione dell'imposta dovuta, in base alle indicazioni di seguito fornite.

Nel rigo D1 vanno indicati:

a colonna 1, gli utili, al lordo delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, percepiti nel 1992 la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali residenti nel territorio dello Stato dopo la chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983; a colonna 2, il credito d'imposta, da calcolare nella misura di nove sedicesimi dell'importo di colonna 1; a colonna 3, l'importo delle ritenute d'acconto subite.

Nel rigo D2 vanno indicati:

a colonna 1 la somma dei seguenti redditi, percepiti nel 1992, al lordo delle ritenute alla fonte:
a) utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983;
b) utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87 lett. b), del T.U.I.R. dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
c) utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87 lett. b) del T.U.I.R. prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
d) utili anche in natura derivanti da partecipazione in enti di cui all'art. 87, lett. c) del T.U.I.R.;
e) utili anche in natura distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
a colonna 2, il credito d'imposta calcolato nel modo seguente: nella misura di un terzo dell'importo degli utili di cui alla lettera a) e nella misura di nove sedicesimi dell'importo degli utili di cui alla lettera b). Nessun credito di imposta va indicato nel caso in cui vengano dichiarati utili di cui alle lettere c), d) ed e);

a colonna 3, l'importo totale delle ritenute d'acconto subite.

Nel rigo D3 vanno indicati:

a colonna 1, i compensi lordi, in denaro o in natura, percepiti nell'anno 1992 derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione (esempio: proventi, derivanti dalle loro cariche, degli amministratori, revisori e sindaci di società ed enti, salvo quelli da considerarsi conseguiti nell'esercizio di una attività professionale; i proventi derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili - sempreché non corrisposti a titolo di diritto d'autore - e in genere dalle collaborazioni di contenuto professionale prestate in modo coordinato e continuativo ma senza vincolo di subordinazione). Non devono essere indicate le somme corrisposte ai titolari dei predetti rapporti a titolo di rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio da questi sostenute per prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza ed inerenti all'incarico ricevuto, che non hanno formato oggetto di ritenuta di acconto, né le anticipazioni di tali spese effettuate dai committenti; a colonna 2, il 10% dell'ammontare lordo dei compensi di cui a colonna 1, a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione; a colonna 3, l'importo delle ritenute di acconto subite.

Nel rigo D4 vanno indicate:

a colonna 1 le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla loro percezione non risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. Queste indennità vanno dichiarate nella loro intera misura e non beneficiano di alcuna riduzione forfetaria a titolo di spese; a colonna 3, l'importo delle ritenute di acconto subite.

Nel rigo D5 vanno indicati:

a colonna 1 i proventi lordi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, Know-how, ecc), vale a dire i diritti di autore e le redevances in genere conseguiti nell'esercizio di attività di lavoro autonomo, anche se in via occasionale;

a colonna 2, il 30% dei proventi di cui a colonna 1; a colonna 3, l'importo delle ritenute di acconto subite.

Nel rigo D6 vanno indicati:

a colonna 1 i corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, con esclusione dei corrispettivi delle attività svolte all'estero; a colonna 2, le spese inerenti i corrispettivi di cui a colonna 1. Si precisa che non sono deducibili, per ognuna delle operazioni eseguite, spese superiori ai corrispettivi ricavati in ciascuna di esse; a colonna 3, l'importo delle ritenute di acconto subite.

Nel rigo D7 vanno indicate le somme corrispondenti ad imposte ed oneri che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali "oneri deducibili", nell'anno 1992 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione da parte degli uffici finanziari o da terzi.

Tutte le somme da dichiarare nel rigo D7 (ILOR, 50% delle imposte dovute per gli anni anteriori al 1974 esclusa la complementare, spese mediche rimborsate da enti pubblici e privati, contributi previdenziali rimborsati ecc.) vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e per l'importo a suo tempo dedotto.

DA RICORDARE: Tra le imposte rimborsate va anche ricompresa l'eccedenza ILOR della precedente dichiarazione (mod. 740 o mod. 101-integrato) che il contribuente ha utilizzato in diminuzione dei versamenti di giugno e/o novembre 1992.

ATTENZIONE: I rimborsi IRPEF risultanti dal quadro N dei modelli 740 ovvero dalla Sezione VII del modello 101-integrato presentati negli anni precedenti non sono soggetti all'obbligo di dichiarazione e quindi non vanno mai indicati.

In questa sezione vanno anche indicati i redditi sopra descritti prodotti all'estero.

Nella documentazione, da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le imposte estere pagate in via definitiva.

Gli utili prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono, ovviamente, distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero. Si precisa che, in pre-

QUADRO D - ALTRI REDDITI			
SEZ. I - REDDITI A TASSAZIONE ORDINARIA			
	1	2	3
	REDDITI	CREDITI D'IMPOSTA	RENTUTE D'ACCONTO
D1	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983	0,00	0,00
D2	Altri utili da partecipazione in società ed enti di ogni tipo soggetti all'IRPEF, nonché in società ed enti non residenti	0,00	0,00
D3	Compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione	0,00	0,00
D4	Indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata	0,00	0,00
D5	Proventi lordi derivanti dall'utilizzazione di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore	0,00	0,00
D6	Corrispettivi derivanti da attività non abituali di lavoro autonomo esercitate in Italia e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	0,00	0,00
D7	Imposte ed oneri rimborsati nell'anno 1992 già portati in deduzione dal reddito complessivo negli anni precedenti	0,00	0,00
SEZ. II - REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA - Indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa			
D8	1	2	3
	ANNO DI FINE RAPPORTO	REDDITI	RENTUTE D'ACCONTO
	19	0,00	0,00
SEZ. III - DATI RELATIVI AI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO, DA RICORDARE NELLA PRECEDENTE SEZIONE I DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA			
D9	Redditi prodotti all'estero per i quali compete il credito d'imposta	0,00	0,00

senza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, allorché il prelievo fiscale sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la sola differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito di imposta, bensì mediante un'apposita istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.

SEZIONE II - INDENNITÀ PER LA CESSAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

La Sezione è riservata all'indicazione delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto (condizione che deve risultare dal certificato del sostituto di imposta).

Nel rigo D8 va indicato:
a colonna 1 il codice fiscale del soggetto o ente erogante;
a colonna 2, l'anno di fine rapporto;
a colonna 3, l'ammontare delle indennità;
a colonna 4, l'ammontare delle ritenute di acconto effettuate.

ATTENZIONE: Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del T.U.I.R. il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata e di far confluire le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel reddito complessivo del periodo di imposta, assoggettandole a tassazione ordinaria. In tal caso il contribuente non potrà avvalersi dell'assistenza fiscale e dovrà compilare in luogo del modello 730, il modello 740 da presentare all'Amministrazione finanziaria. Si fa presente che la facoltà di non avvalersi della tassazione separata interessa generalmente quei contribuenti che hanno percepito nell'anno redditi inferiori a quelli degli anni precedenti, ovvero hanno sostenuto oneri di notevole rilevanza.

SEZIONE III - DATI RELATIVI AI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

Ai fini del calcolo, da parte del soggetto che presta l'assistenza fiscale, del credito relativo alle imposte pagate all'estero, in questa sezione vanno riportati i redditi prodotti all'estero, già indicati nella precedente sezione I, per i quali compete il detto credito. Nella sezione vanno altresì indicate le imposte pagate all'estero per i suddetti redditi.

16. ONERI - Quadro E

Gli oneri sostenuti dal contribuente nell'anno 1992 possono essere presi in considerazione, secondo la loro tipologia, ai fini della deduzione dal reddito complessivo oppure ai fini dell'attribuzione di una detrazione d'imposta in luogo della deduzione. Gli oneri sono detraibili (o deducibili) in quanto sostenuti nell'anno 1992 dal dichiarante nell'interesse proprio e, per quanto riguarda le spese mediche, i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, i contributi previdenziali non obbligatori per legge e le spese per frequenza di corsi di

istruzione secondaria e universitaria, anche nell'interesse delle persone fiscalmente a carico indicate nel modello 730.

ATTENZIONE: A partire dall'anno 1992, l'importo versato per ILOR, non è più deducibile.

ATTENZIONE: La documentazione relativa agli oneri non deve essere allegata al modello ma conservata dal contribuente e tenuta a disposizione per essere esibita, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

SEZIONE I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA

Per gli oneri da indicare in questa sezione è riconosciuta, ai sensi dell'art. 10 del D.L. 19/9/1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14/11/1992, n. 438, in luogo della deduzione, una detrazione d'imposta nella misura del 27% degli oneri stessi.

Per i titolari dei redditi fino a L. 14.400.000 la misura della predetta detrazione è ridotta al 22% ed al 10%, in relazione all'entità degli oneri e del reddito posseduto.

La riduzione della percentuale è in relazione alla necessità di rapportare la detrazione all'entità dell'imposta dovuta.

Si fa comunque presente che i conteggi per la determinazione della detrazione saranno effettuati dal soggetto incaricato dell'assistenza fiscale.

Spese mediche

Al rigo E1 vanno indicate le spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'intero importo. Tali sono:

- le spese chirurgiche;
- quelle relative a prestazioni specialistiche;
- quelle relative ad analisi e ricerche;
- quelle sostenute per protesi dentarie e sanitarie in genere, compresi i mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti.

La legge 28 luglio 1989, n. 263, di conversione del Decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, dispone che tra i mezzi necessari per la locomozione di portatori di menomazioni funzionali permanenti si intendono comprese le automobili acquistate da cittadini con ridotte o impedite capacità motorie, di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97. Per quanto riguarda le spese chirurgiche, che comprendono anche quelle di degenza e ricovero, si pre-

sa che deve trattarsi di interventi chirurgici ritenuti necessari per il recupero della normalità sanitaria della persona, con esclusione quindi di tutti quegli interventi che non presentino tale requisito, come gli eventuali interventi di chirurgia estetica miranti a rendere più gradevole l'aspetto esteriore della persona.

Per quanto concerne le spese per prestazioni specialistiche, si chiarisce che, per essere integralmente considerate, è necessario che le relative prestazioni siano rese da un medico che ha conseguito la specializzazione nella particolare branca. Vanno comprese tra le spese per prestazioni specialistiche quelle per la cura di malattie della bocca e dei denti relative a prestazioni rese dai sanitari esercenti la professione di odontoiatra ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 409. Sono altresì considerate le spese per sedute di psicoanalisi medica presso medici specialisti.

Se la prestazione è resa da un medico generico, ovvero da uno specialista in branca diversa da quella cui si riferisce la prestazione, la relativa spesa può essere ammessa solo parzialmente secondo i criteri previsti per le spese mediche da indicare nel rigo E2.

Vanno ricomprese nel rigo E1 anche le spese relative ad analisi e ricerche, quelle per radiografie e indagini specialistiche (TAC, ecografia, laser, ecc.) e, in caso di prestazione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, l'importo del ticket eventualmente pagato. Circa le protesi dentarie si chiarisce che rientrano nel concetto di protesi non solo le dentiere e gli elementi mancanti, ma anche gli apparecchi ortodontici mediante i quali si provvede a correggere talune malformazioni dentarie o difetti della masticazione.

Sono, infine, ricomprese nel rigo E1 anche le spese sostenute per le protesi sanitarie in genere, occorrenti per la correzione e cura di malattie o malformazioni fisiche, quali: occhiali da vista, escluse le montature in metalli preziosi; lenti a contatto; apparecchi per sordi; stimolatori cardiaci; apparecchi ortopedici o per invalidi, ecc..

In ordine alla documentazione delle spese afferenti le protesi, si precisa che oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività che, in base alla specifica disciplina sanitaria, concretizzano la professione dell'esercente l'arte ausiliaria, con la conseguente abilitazione a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.

Al rigo E2 vanno indicate, nel loro ammontare sostenuto, le spese mediche per le quali la detrazione spetta per una quota dell'importo (quota della spesa che eccede il 3% del reddito complessivo fino a 30 milioni di lire e il 10% del reddito complessivo che supera i 30 milioni di lire). Tali spese sono:

le spese per prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);

QUADRO E - ONERI		importo
SEZIONE I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA		
E1	SPESA MEDICA PER LE QUALI LA DETRAZIONE SI CALCOLA SULL'INTERO IMPORTO	000
E2	SPESA MEDICA PER LE QUALI LA DETRAZIONE SI CALCOLA SULLA QUOTA DELL'IMPORTO	000
E3	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI SU IMMOBILI (ART. 7 L. 22/4/1982 N. 168)	000
E4	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI A RENDITA FISSA (ART. 17 L. 22/4/1982 N. 168)	000
E5	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI A RENDITA VARIABILE (ART. 17 L. 22/4/1982 N. 168)	000
E6	ASSICURAZIONE CONTRATTI DI CONTROASSICURAZIONE	000
E7	SPESA PER IL TRASFERIMENTO	000
E8	PROVISIONI CONTRATTI DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE	000
E9	SPESA PER LA FREQUENZA DI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED UNIVERSITARIA	000
E10	ALTRI ONERI DETRAIBILI	000
SEZIONE II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO		
E11	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI	000
E12	CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE COMUNITÀ EBRARIE	000
E13	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE	000
E14	SPESA MEDICA PER L'ASSISTENZA DEI PORTATORI DI HANDICAP	000
E15	ALTRI ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO	000
E16	CONTRIBUTI PER I PACSI IN VIA DI SVILUPPO	000

- le spese di ricovero e degenza, quando quest'ultima non sia collegata ad un'operazione chirurgica (per le prestazioni specialistiche rese nell'ambito della degenza spetta invece la detrazione per l'intero importo);
- le spese per l'assistenza di persone colpite da grave menomazione;
- le spese per medicinali, ivi compreso - in caso di assistenza del Servizio Sanitario Nazionale - il ticket pagato;

In quest'ultimo caso, la documentazione della spesa sostenuta potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare (da fare prima della sua consegna in farmacia), corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta, sempreché il contribuente non sia in grado di acquisire fotocopia della ricetta come completata dalla farmacia.

DA RICORDARE: Non vanno indicate nei predetti due righe le spese mediche che, sostenute nel 1992, hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte di terzi, come ad esempio, le spese per cure mediche rimborsate da enti o fondi previdenziali o assistenziali pubblici e privati ovvero, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante (o, per suo conto, da altri).

Si considerano invece rimaste a carico del contribuente le spese mediche rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati per i quali non spetta la detrazione d'imposta in luogo della deduzione, ovvero per effetto di contributi o premi che pur essendo versati da altri concorrono a formare il suo reddito.

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la stessa va corredata da una traduzione in lingua italiana eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se invece è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

Interessi passivi

Al rigo E3 vanno indicati gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, che derivano da mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione o per l'acquisto di immobili di nuova costruzione da destinare alla locazione ad equo canone, secondo le modalità contenute nell'articolo 7 della Legge 22 aprile 1982 n. 168 (legge Formica), per i quali era prevista la deducibilità degli interessi passivi fino ad un importo di 7 milioni di lire.

Nel rigo E4 vanno indicati gli interessi passivi e le altre somme sopraindicate derivanti da mutui ipotecari su immobili diversi da quelli di cui al rigo E3 per i quali era prevista

la deducibilità fino ad un importo di quattro milioni di lire (contratti di mutuo stipulati prima del 1989) ovvero la detrazione di imposta nei limiti del 22% dell'onere (contratti di mutuo stipulati negli anni 1989 e 1990).

Le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi andranno indicati nel rigo E3 o nel rigo E4 a seconda che i relativi mutui siano riconducibili o meno nell'ambito del citato articolo 7 della legge n. 168 del 1982.

ATTENZIONE: Restano esclusi dalla fruizione della detrazione in argomento gli interessi derivanti da aperture di credito bancarie, anche se garantite ipotecariamente, gli interessi pagati a seguito di cessione di stipendio, e comunque, in via generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli di mutuo con garanzia ipotecaria su immobili.

DA RICORDARE: Gli interessi passivi sono da considerare secondo la loro imputazione giuridica e cioè secondo l'intestazione del mutuo. Pertanto nel caso di mutuo contestato ai coniugi, ognuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi, senza possibilità per uno dei coniugi di computarsi la quota dell'altro, anche se quest'ultimo è fiscalmente a carico del primo e non possiede redditi oltre quello catastale dell'immobile (arg. dall'art. 10, comma 2 del T.U.I.R.).

ATTENZIONE: Vanno indicati esclusivamente gli interessi pagati nell'anno 1992, indipendentemente dalla scadenza della rata.

Come già detto in precedenza, i contribuenti dovranno conservare il documento comprovante l'avvenuto pagamento della rata cui gli interessi si riferiscono.

Al rigo E5 vanno indicati gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti e mutui agrari di ogni specie. Ai fini della detrazione i prestiti e mutui agrari contratti a decorrere dal 1° gennaio 1990, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono considerati nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati.

Premi di assicurazione

Al rigo E6, vanno indicati i premi di assicurazione sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori per legge, per un importo complessivamente non superiore a L. 2.500.000. Per il rispetto di tale limite occorre tenere conto anche dei premi versati dal datore di lavoro che presta l'assistenza fiscale e di quelli indicati nel precedente quadro C.

Spese funebri

Al rigo E7, vanno riportate le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art. 433 del Codice civile nonché degli affiliati, per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore ad un milione di lire.

Provvigioni ad intermediari immobiliari

Al rigo E8, va indicato un importo pari al 20% delle provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari residenti nel territorio dello Stato o ivi aventi stabile organizzazione, per l'acquisto o la vendita di fabbricati. L'importo non può essere complessivamente superiore a tre milioni di lire.

Spese di istruzione

Al rigo E9 vanno evidenziate le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi dei corrispondenti istituti statali. Sono computabili le tasse e i contributi relativi al dichiarante o ai familiari a carico risultanti dal modello 730.

Altri oneri detraibili

Al rigo E10 vanno indicati tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta in luogo della deduzione diversi da quelli indicati nei precedenti righe della sezione. In particolare: le spese sostenute per la conservazione del patrimonio storico, artistico e archivistico; le erogazioni liberali in denaro a favore di Enti o di Istituzioni pubbliche, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge n. 1089 del 1939 e nel Decreto n. 1409 del 1963, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico e culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari; le erogazioni liberali a favore dello spettacolo.

SEZIONE II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

In questa sezione vanno indicati tutti gli altri oneri del contribuente per i quali è prevista dalle vigenti disposizioni di legge la deducibilità dal reddito complessivo.

Contributi obbligatori

Al rigo E11 vanno riportati gli importi dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

Sono tali i contributi che sono dovuti a seguito di un obbligo legislativo non derogabile, la cui inosservanza dà luogo a sanzioni dirette o indirette a carico dell'inadempiente (in ordine al futuro godimento, totale o parziale, del trattamento).

to pensionistico o previdenziale in genere e/o alla prosecuzione o alle modalità di esercizio dell'attività da cui discende il trattamento previdenziale; pagamento di penali etc.).

Rientrano in questa voce anche i contributi sanitari obbligatori (compreso il contributo di solidarietà) prescritti per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (c.d. "tassa sulla salute").

In caso di contributi corrisposti per conto di altro soggetto, la deduzione compete unicamente al soggetto per conto del quale i contributi sono versati, ove la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa.

Contributi in favore delle Comunità ebraiche

Al rigo E12 vanno indicati i contributi in favore delle Comunità ebraiche.

Al sensi dell'articolo 30 della legge 8 marzo 1989, n. 101, i contributi annuali versati alle Comunità ebraiche dai propri appartenenti, relativi al periodo d'imposta nel quale sono stati versati, sono deducibili dal reddito assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino a concorrenza del 10% di tale reddito e comunque per un importo complessivamente non superiore a lire 7.500.000.

I contribuenti interessati devono conservare l'attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale oppure la quietanza liberatoria rilasciata dalla Comunità ebraica di appartenenza di cui al Decreto ministeriale del 25 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 - Serie generale, del 4 aprile 1991.

Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

Al rigo E13 vanno indicate le erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, e cioè:

- le erogazioni liberali in denaro versate a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, fino all'importo di due milioni di lire;
- le erogazioni liberali in denaro versate a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione, fino ad un importo di due milioni di lire;
- le erogazioni liberali in denaro versate a favore dell'Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto delle Assemblee di Dio in Italia e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica, fino all'importo di due milioni di lire.

Le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie ed i bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni devono essere conservate e tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria.

Spese mediche per l'assistenza dei portatori di handicap

Al rigo E14 vanno indicate le spese mediche sostenute nel corso dell'anno 1992 per l'assistenza dei portatori di handicap (art. 32 della L. 5/2/1992, n. 104).

Altri oneri deducibili

Al rigo E15 vanno indicati gli altri oneri deducibili dal reddito complessivo lordo che di seguito vengono indicati:

- 50% delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritta nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 1992 (art. 20, comma 2, del DPR n. 42/1988);
- gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento od annullamento di matrimonio o di divorzio, sempreché risultino da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art. 433 del Codice Civile;
- i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati (art. 1 del D.L. 27/4/1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165);
- le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dell'Università di Siena in occasione della celebrazione del 750° anniversario della fondazione, limitatamente al triennio successivo alla data di entrata in vigore (25 dicembre 1990) della legge 29 novembre 1990, n. 370.

Contributi per i paesi in via di sviluppo

Al rigo E16 vanno riportati i contributi corrisposti per i Paesi in via di sviluppo, i quali verranno dedotti nella misura massima del 2% del reddito complessivo al netto di tutti gli oneri deducibili sopra indicati.

17. VERSAMENTI D'ACCONTO, CONTRIBUTO AL S.S.N. ED ECCEDENZE D'IMPOSTA - Quadro F

SEZIONE I - VERSAMENTI DI ACCONTO EFFETTUATI NELL'ANNO 1992

In questa sezione vanno indicati i dati relativi ai versamenti effettuati dal contribuente nell'anno 1992 in acconto per l'IRPEF e per l'ILOR; vanno riportati la data del versamento, il codice della banca o dell'ufficio postale o della Concessione e l'importo versato, desumendoli dall'attestato.

Per quanto riguarda la compilazione, si avverte che in caso di versamento integrativo, effettuato per completare un errore minore versamento precedentemente eseguito sempre allo stesso titolo, l'importo di tale ulteriore versamento va sommato a quello del versamento precedente ed indicato con i dati relativi all'ultimo versamento.

In caso di dichiarazione congiunta nell'anno precedente e di conseguenti versamenti congiunti a titolo di IRPEF, il contribuente che intende avvalersi dell'assistenza fiscale separatamente dal coniuge deve calcolare la parte di acconto proporzionale all'imposta individualmente dovuta ed indicarla nel rigo F1 unitamente al dat del versamento. L'imposta individuale si calcola prendendo in esame il modello di dichiarazione congiunta presentata nel giugno 1992 e, in particolare, l'imposta netta e sottraendo da essa le ritenute e i crediti spettanti. Resta inteso che il coniuge dichiarante potrà a sua volta utilizzare la parte di acconti relativa ai propri redditi sia che si avvalga anch'egli dell'assistenza fiscale sia che presenti autonomamente la dichiarazione dei redditi. Gli attestati di versamento verranno conservati dal contribuente per l'eventuale richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria.

SEZIONE II - CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Il rigo F3 va compilato da coloro i quali durante l'anno 1992 hanno effettuato, in qualità di lavoratori dipendenti o pensionati con altri redditi, uno o più versamenti a titolo di contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Il codice assicurativo (INPS o SCAU, a seconda della categoria di appartenenza del contribuente) è quello rilevabile dall'ultima ricevuta del versamento. Per tale indicazione si precisa che:

- qualora si tratti di dipendente o pensionato non ancora censito in luogo del codice va apposta la sigla DP;
- nel caso di imprenditore agricolo a titolo principale (legge 2 agosto 1990, n. 233) non ancora iscritto negli elenchi relativi, va indicata la sigla CNM;
- qualora risultino attribuiti più codici nel corso dell'anno (per variazione dell'attività lavorativa) va indicato l'ultimo dei codici assegnato. L'importo delle somme versate riguarda la somma dei versamenti effettuati nel 1992. Vanno escluse le somme versate per arretrati e condoni e quelle versate dai cittadini non mutuiati.

SEZIONE III - ECCEDENZE DI IMPOSTA RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

Nel rigo F4 vanno riportate le eccedenze di imposta IRPEF (rigo N30 del Mod. 740/92 ovvero rigo 63 del Mod. 101-Integrato/92) ed ILOR (rigo O13 del Mod. 740/92 ovvero rigo 67 del Mod. 101-Integrato/92) risultanti dalla precedente dichiarazione.

Qualora il contribuente presenti la dichiarazione separata, ma abbia presentato congiuntamente la dichiarazione relativa al precedente anno di imposta, con riferimento all'eccedenza IRPEF dovrà indicare l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione al netto di quella eventualmente utilizzata dal coniuge per i versamenti di acconto ILOR, nonché della quota proporzionale all'imposta individuale del coniuge stesso, dell'eccedenza portata in diminuzione degli acconti IRPEF versati congiuntamente. L'imposta individuale si calcola prendendo in esame il modello di dichiarazione congiunta presentata nel giugno 1992 e, in particolare, l'imposta netta di ciascun coniuge e sottraendo da essa le ritenute ed i crediti spettanti.

QUADRO F VERSAMENTI D'ACCONTO, CONTRIBUTO AL S.S.N. ED ECCEDENZE D'IMPOSTA							
SEZ. I - VERSAMENTI DI ACCONTO EFFETTUATI NELL'ANNO 1992							
N. ORD.		PRIMA RATA DI ACCONTO			SECONDA RATA DI ACCONTO		
		DATA	CODICE	IMPORTO	DATA	CODICE	IMPORTO
F1	IRPEF			000			000
F2	ILOR			000			000
SEZ. II - CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE							
F3	CODICE ASSICURATO				SOMME VERSATE NEL 1992		000
SEZ. III - ECCEDENZE DI IMPOSTA RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE							
F4	IRPEF			000	ILOR		000

18. PRIMA RATA DI ACCONTO PER IL 1993 - Quadro G

ATTENZIONE: A decorrere dal 1993, a seguito dell'istituzione dell'ICI, non è più dovuta l'ILOR sugli immobili.

Qualora il contribuente ritenga di dover effettuare il versamento della prima rata di acconto a titolo di IRPEF e/o di contributo al Servizio Sanitario Nazionale in misura inferiore a quella calcolata in base alla dichiarazione, dovrà indicare nel rigo G1 le somme che intende siano versate dal datore di lavoro o ente erogante. Nell'ipotesi in cui ritenga che non vada effettuato alcun versamento, il contribuente dovrà barrare le apposite caselle dello stesso rigo G1.

Qualora il contribuente ritenga di dover effettuare il versamento della seconda rata d'acconto in misura inferiore a quella calcolata in base alla dichiarazione, dovrà comunicare per iscritto al sostituto d'imposta, entro il mese di settembre, l'ammontare delle somme che intende versare.

Si richiama comunque l'attenzione sulle sanzioni previste in caso di insufficiente versamento di acconto.

19. CONIUGE DICHIARANTE

Per la compilazione dei quadri relativi al coniuge dichiarante, valgono le istruzioni fornite per gli analoghi quadri relativi al dichiarante.

ATTENZIONE: Il modello 730 deve essere sottoscritto dal dichiarante e, in caso di dichiarazione congiunta, anche dal coniuge dichiarante. Nel modello, infine, deve essere apposta la data.

Il riquadro dei dati anagrafici e di residenza del coniuge dichiarante deve essere compilato, con l'indicazione dei propri dati, dal genitore o dal tutore nell'ipotesi che presentino la dichiarazione per il figlio minore o per il tutelato.

20. IL MODELLO 730-1

Nel modello devono essere indicati i dati anagrafici del contribuente secondo le modalità già illustrate per il modello 730.

SCelta PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

A decorrere dall'anno finanziario 1990, sulla base delle scelte attuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille dell'IRPEF liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali è destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale; a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica; per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e delle Assemblee di Dio in Italia.

QUADRO G - RATA DI ACCONTO PER IL 1993	
G1	IRPEF
	CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

La ripartizione tra le istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. Qualora i contribuenti non effettuino alcuna scelta, la quota di imposta non attribuita in base alle scelte espresse sarà ripartita tra le suindicate istituzioni secondo la proporzione risultante dalle scelte operate; le quote non attribuite spettanti all'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e alle Assemblee di Dio in Italia saranno devolute alla gestione statale.

Per esprimere la scelta a favore di una delle quattro istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni. La scelta deve essere fatta per una, ed una soltanto, delle istituzioni beneficiarie.

La mancanza della firma nei quattro riquadri previsti (riquadri lasciati in bianco) costituisce scelta non espressa da parte del contribuente.

DATI RELATIVI AI FAMILIARI A CARICO

I familiari fiscalmente a carico, diversi dai figli minorenni, devono indicare il cognome ed il nome ed apporre la propria firma. Con l'apposizione della firma si attesta l'esistenza delle condizioni per essere considerati a carico.

PROSPETTO DATI E NOTIZIE PARTICOLARI

Nel prospetto vanno indicati i beni e servizi che, per loro natura o anche di fatto, sono o potrebbero essere adibiti ad uso personale del dichiarante (o delle altre persone i cui redditi sono ad esso imputabili o per le quali competono deduzioni dal reddito o detrazioni di imposta) e di cui si sostengono, anche in parte, le spese o si ha la titolarità, anche parziale, della proprietà o dell'usufrutto.

Dati comuni a tutte le sezioni del prospetto

Periodo: indicare il periodo relativamente al quale si sono sopportate le spese del bene o servizio (ad esempio, per una residenza secondaria disponibile l'intero anno, il periodo è 12 mesi).

Per le residenze secondarie in multiproprietà esprimere il periodo in settimane; negli altri casi, indicare i mesi, contando per intero le frazioni di mese.

Intestatario: barrare la casella "SI" se il contribuente è proprietario o usufruttuario, anche in parte, del bene; in caso contrario barrare la casella "NO".

Quota spese: indicare nella casella la percentuale di partecipazione alle spese (rela-

SCelta PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF			
Chiesa cattolica	Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia	Altre istituzioni

PROSPETTO DATI E NOTIZIE PARTICOLARI

SEZ. A - AUTOVEICOLI, MOTOCICLI, CAMPER, AUTOCARAVAN E ROULOTTE

VEICOLI	PERIODO	IN PROPRIETA	IN AFFITTO
1			
2			
3			

SEZ. B - RESIDENZE PRINCIPALI E SECONDARIE

RESIDENZE	PERIODO	IN PROPRIETA	IN AFFITTO
4			
5			

SEZ. C - SERVIZI DI COLLABORATORI FAMILIARI

COLLABORATORI	PERIODO	IN PROPRIETA	IN AFFITTO
6			
7			

SEZ. D - ASSICURAZIONI (ESCLUSI QUELLE PER L'USO DI VEICOLI E IMPIANTI, SULLA VITA E CONTRO GLI INFERMI E LE MALATTIE)

ASSICURAZIONI	PERIODO	IN PROPRIETA	IN AFFITTO
8			
9			

SEZ. E - ABBONAMENTI RADIO-TELEVISIVI

ABBONAMENTI	PERIODO	IN PROPRIETA	IN AFFITTO
10			

tive al bene o servizio) personalmente a carico del contribuente nel periodo indicato. Quando tale percentuale è pari a 100, essa non va indicata.

Codice fiscale di altro soggetto che sostiene le spese: se le spese sono sostenute, anche solo in parte, da altro soggetto (persona fisica o società), indicare il codice fiscale di tale soggetto.

Se i soggetti che sostengono le spese sono più di uno indicare il codice fiscale di chi si ritiene sopporti la quota maggiore delle spese.

Dati relativi alle singole sezioni del prospetto

Sezione A - Autoveicoli, motocicli, camper, autocaravan e roulotte

Tra i motocicli vanno indicati solo quelli con cilindrata superiore a 250 cc.

Tipo veicolo: indicare il valore 1 per gli autoveicoli con alimentazione a benzina, il valore 2 per gli autoveicoli con alimentazione a gasolio, il valore 3 per i camper e gli autocaravan, il valore 4 per i motocicli e il valore 5 per le roulotte.

Cavalli fiscali (CC per i motocicli): indicare la potenza fiscale espressa in CV per tutti i veicoli a motore esclusi i motocicli, per i quali deve essere indicata la cilindrata (CC). Tale dato è riportato sul libretto di circolazione.

Anno immatricolazione: indicare le ultime due cifre dell'anno di prima immatricolazione del veicolo a motore. Tale dato non va indicato, invece, per le roulotte.

Sezione B - Residenze principali e secondarie

Non vanno indicati i fabbricati ad uso abitativo che non sono a disposizione (ad esempio quelli dati in affitto).

Principale: barrare la casella se l'abitazione è la residenza principale. Per residenza principale si intende quella nella quale il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Secondaria: barrare la casella se l'abitazione costituisce una residenza secondaria.

Zona geografica: indicare il valore 1 per le residenze situate nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna; indicare il valore 2 per le residenze situate nelle regioni Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo; indicare il valore 3 per le residenze situate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; indicare il valore 4 per le residenze situate all'estero.

Superficie (mq): indicare la superficie della residenza espressa in metri quadrati, calcolandola convenzionalmente ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Equo canone")

La superficie convenzionale è data dalla somma dei seguenti elementi:

- a) l'intera superficie dell'unità immobiliare;
- b) il 50% della superficie delle autorimesse;
- c) il 20% del posto macchina;
- d) il 25% dei balconi, terrazze e cantine;
- e) il 15% dei giardini.

Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

L'elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della superficie convenzionale fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a).

Multiproprietà: barrare la casella se la residenza secondaria è una multiproprietà.

Nuda proprietà: barrare la casella se il contribuente ha la nuda proprietà della residenza principale o secondaria.

Mutui (rata annua): indicare l'ammontare complessivo delle rate di ammortamento (quota capitale e quota interessi) pagate nell'anno per eventuali mutui relativi alla residenza.

Stagionale: barrare la casella se la residenza è stata presa in affitto stagionale, cioè per non più di tre mesi nell'anno.

Non stagionale: barrare la casella se la residenza è stata presa in affitto non stagionale ovvero per più di tre mesi nell'anno.

Canone annuo: indicare l'ammontare complessivo del canone di locazione pagato nell'anno. Nel caso di locazione non stagionale, se il canone comprende altre spese oltre quelle di pura locazione (condominio, riscaldamento, ecc.), indicare l'importo al netto di tali spese.

Sezione C - Servizi di collaboratori familiari

Vanno considerati solo gli addetti alla casa che prestano, dietro compenso, servizi di lavoro domestico. Non si considerano collaboratori familiari coloro i quali sono addetti esclusivamente all'assistenza di infermi o di invalidi.

Ore lavorate (per non conviventi): indicare il numero totale di ore lavorate nell'anno, se il collaboratore è a tempo parziale o non convivente.

Mesi lavorati (per conviventi): indicare i mesi lavorati nell'anno, se il collaboratore è a tempo pieno e convivente.

Datore di lavoro INPS: barrare la casella "SI" se il contribuente risulta all'INPS quale datore di lavoro domestico del collaboratore familiare; in caso contrario barrare la casella "NO".

Sezione D - Assicurazioni (escluse quelle per l'uso di veicoli a motore, sulla vita e contro gli infortuni e le malattie)

Premio annuo: indicare l'importo del premio pagato nell'anno.

Sezione E - Abbonamento radiotelevisivo

Indicare il numero degli apparecchi televisivi utilizzati e gli estremi dell'abbonamento radiotelevisivo (numero di iscrizione all'URAR) di cui il contribuente è intestatario. Qualora il contribuente, pur utilizzando apparecchi televisivi, non sia l'intestatario dell'abbonamento, deve indicare il codice fiscale dell'intestatario.

DISTINTA DEGLI ONERI

I dati vanno indicati raggruppando le spese per ciascun percettore.

Sezione I - Spese mediche

Va indicato il codice fiscale del percettore delle somme nonche l'importo degli oneri sostenuti e rimasti effettivamente a carico, da considerarsi agli effetti della determinazione della detrazione d'imposta.

Sez. II - Provvigioni ad intermediari immobiliari

Va indicato il codice fiscale dell'intermediario immobiliare e l'importo delle provvigioni corrisposte.

CONIUGE DICHIARANTE

Le modalità di compilazione sopra illustrate devono essere seguite anche per la parte del modello relativa al coniuge dichiarante.

ATTENZIONE: Il mod. 730-1 deve essere sottoscritto dal dichiarante e, in caso di dichiarazione congiunta, anche dal coniuge dichiarante. Nel modello, infine, deve essere apposta la data.

DISTINTA DEGLI ONERI			
SEZ. I - SPESE MEDICHE			
N. PERC.	COD. FISCALE	IMPORTO	CONTRIB.
1		000	
2		000	
3		000	
4		000	
5		000	
6		000	
7		000	
8		000	
SEZ. II - PROVVIGIONI AD INTERMEDIARI IMMOBILIARI			
17		000	

GUIDA ALLA LETTURA DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

21. IL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE (MOD. 730-3)

RIEPILOGO DEI REDDITI

Sono riportati per ciascun tipo di reddito gli importi determinati sulla base di quanto indicato nei corrispondenti quadri del dipendente o del pensionato e che concorrono alla determinazione dell'imponibile ai fini IRPEF e ILOR.

CALCOLO DELL'IRPEF

Sono riportati i dati per la determinazione del reddito imponibile e della relativa imposta dovuta.

L'importo del reddito imponibile è ottenuto sommando al reddito complessivo gli eventuali crediti d'imposta sui dividendi e sottraendo gli oneri deducibili.

L'imposta lorda è calcolata sulla base delle aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito.

L'imposta netta è ottenuta sottraendo all'imposta lorda le detrazioni determinate dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal CAAF sulla base del periodo di lavoro o di pensione dell'anno e di quanto indicato dal dipendente o pensionato sul prospetto coniuge e familiari a carico, nonché sulla base di quanto indicato nella SEZ. I del Quadro E del Mod. 730.

Dall'importo dell'imposta netta vengono sottratti:

- le ritenute già effettuate dal datore di lavoro o ente pensionistico all'atto della corresponsione della retribuzione o della pensione e degli altri emolumenti;
- le ritenute relative ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o di pensione, dichiarate nel Quadro D del Mod. 730;
- i crediti d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti e per i redditi prodotti all'estero;
- l'eventuale credito risultante dalla precedente dichiarazione;
- gli acconti versati.

CALCOLO DELL'ILOR

Sono riportati i dati per la determinazione del reddito imponibile e della relativa imposta dovuta.

L'importo del reddito imponibile è ottenuto sottraendo dal totale dei redditi le deduzioni a cui il contribuente ha diritto.

L'imposta è calcolata in percentuale fissa dell'importo del reddito imponibile.

Dall'imposta così determinata vengono sottratti:

- l'eventuale credito risultante dalla precedente dichiarazione;
- gli acconti versati.

CALCOLO DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

È riportato l'importo del reddito su cui è dovuto il contributo al Servizio Sanitario Nazionale,

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 730-3 REDDITI 1992

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA ASSISTENZA FISCALE PRESTATATA

SOSTITUTO D'IMPOSTA O CAAF

Cognome o denominazione, nome

N. di tessera

CONIUGE DICHIARANTE

CONIUGE DICHIARANTE

RIEPILOGO DEI REDDITI

ORD.	IRPEF	ILOR
1	DICHIARANTE	CONIUGE
2	DICHIARANTE	CONIUGE
3	DICHIARANTE	CONIUGE
4	DICHIARANTE	CONIUGE
5	DICHIARANTE	CONIUGE

CALCOLO DELL'IRPEF

ORD.	DICHIARANTE	CONIUGE	TOTALE
6	000	000	
7	000	000	
8	000	000	
9	000	000	
10	000	000	
11	000	000	
12	000	000	
13	000	000	
14	000	000	
15	000	000	
16	000	000	
17	000	000	
18	000	000	
19	000	000	
20	000	000	
21	000	000	
22	000	000	
23	000	000	

CALCOLO DELL'ILOR

ORD.	DICHIARANTE	CONIUGE	TOTALE
24	000	000	
25	000	000	
26	000	000	
27	000	000	
28	000	000	
29	000	000	

CALCOLO DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

ORD.	DICHIARANTE	CONIUGE	TOTALE
30	000	000	
31	000	000	
32	000	000	

VERSAMENTI O RIMBORSI DA EFFETTUARE A CURA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

ORD.	IRPEF	ILOR DICHIARANTE	ILOR CONIUGE	C.S.S.N.	TOTALE
33	000	000	000	000	
34	000	000	000	000	
35	000	000	000	000	
36	000	000	000	000	
37	000	000	000	000	
38	000	000	000	000	

VERSAMENTI DA EFFETTUARE A CURA DEL DICHIARANTE E/O DEL CONIUGE DICHIARANTE

ORD.	IRPEF	ILOR DICHIARANTE	ILOR CONIUGE	C.S.S.N.	TOTALE
39	000	000	000	000	
40	000	000	000	000	
41	000	000	000	000	

MESSAGGIO

PRIMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ENOANTE O DEL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F.

Data

l'importo del relativo contributo e quanto è già stato versato nel 1992 a titolo di acconto.

VERSAMENTI O RIMBORSI DA EFFETTUARE A CURA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

È riportato il risultato contabile del calcolo delle imposte (IRPEF ed ILOR) e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale e della prima rata di acconto, con il totale da versare o da rimborsare che verrà rispettivamente trattenuto o rimborsato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico. Viene inoltre indicato l'importo della 1^a rata di acconto che verrà trattenuta, alla scadenza dovuta, dal datore di lavoro o ente pensionistico.

VERSAMENTI DA EFFETTUARE A CURA DEL DICHIARANTE E/O DEL CONIUGE DICHIARANTE

Nei casi in cui l'importo della retribuzione di riferimento è inferiore a quanto risulta dovuto nel prospetto di liquidazione, sono riportate distintamente per ciascuna imposta e per tipo (saldo, primo e secondo acconto) le somme che il contribuente deve versare in autotassazione presso le aziende di credito, gli uffici postali o i concessionari della riscossione competenti per territorio. In tali casi le somme eventualmente a credito vengono rimborsate dal sostituto d'imposta mediante una riduzione delle ritenute e vanno indicate nel corrispondente riquadro relativo ai rimborsi effettuati dal sostituto stesso.

SANZIONI

22. SANZIONI APPLICABILI AL CONTRIBUENTE

Ai sensi dell'art. 78, comma 17, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ai contribuenti, per le dichiarazioni rese mediante il presente modello al sostituto d'imposta o al centro di assistenza, si applicano, in quanto compatibili, per i casi di incompleta, infedele o tardiva dichiarazione, le sanzioni previste dal titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. A tal proposito si rammenta che in base all'art. 8, comma 1, del Decreto legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989 n. 384, le pene pecuniarie stabilite in misura fissa sono state sestuplicate se i relativi importi risultano determinati con provvedimenti normativi emanati fino al 31 dicembre 1975, quadruplicate se determinati con provvedimenti normativi emanati dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1979 e raddoppiate se determinati con provvedimenti normativi emanati dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1984.

L'incompleta e l'infedele dichiarazione comportano l'applicazione della pena pecuniaria (da due a quattro volte le imposte dovute per incompletezza e da una a due volte per infedeltà), con un minimo di L. 300.000 se non sono dovute imposte.

La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati conformi al Mod. 730 e annessi QUADRI approvati con Decreto del Ministro delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale o se non è sottoscritta dal (o dai) dichiarante (i); se la dichiarazione non contiene tutti i dati ed elementi prescritti in ordine al suo contenuto si applica, ove le infrazioni non concretizzano la fattispecie di incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da

L. 300.000 a L. 3.000.000.

Nei casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione dei dati relativi alle somme versate a titolo di contribuzione per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni, si applica inoltre, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

Se l'omissione o l'incompletezza riguarda gli elementi indici di capacità contributiva, si applica la pena pecuniaria da L. 600.000 a L. 6.000.000.

La pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta si applica, inoltre, nel caso di esposizione nella dichiarazione di indebite deduzioni.

Nel caso in cui, in sede di liquidazione delle imposte dovute, ai sensi dell'art. 36 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, emergano irregolarità nelle dichiarazioni presentato al sostituto d'imposta o al Centro di assistenza fiscale, sono dovuti dal contribuente, oltre alla maggiore imposta, gli interessi di mora nella misura del 9% annuo sulle somme non versate, con decorrenza dal primo giorno successivo a quello di scadenza del termine per il versamento stesso e sino alla data di scadenza della prima rata del ruolo di riscossione dell'imposta non versata. Inoltre si applica la sopratassa pari al quaranta per cento delle somme non versate.

L'art. 13 del DPR 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, stabilisce che l'omessa o inesatta indicazione del numero del codice fiscale nelle dichiarazioni

dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la pena pecuniaria da L. 200.000 a L. 4.000.000.

La stessa pena si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale emesso in data meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni.

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, introdotte dall'articolo 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali adibite ad usi diversi da quelli specifici di tali costruzioni, nonché l'ipotesi di omessa o infedele dichiarazione per oltre un terzo del reddito dei fabbricati esenti dall'ILOR, che comporta la decadenza dal beneficio dell'esenzione.

Ferme restando le sanzioni pecuniarie di cui sopra, si sottolinea che in base al Decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, così come modificato dal D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, costituisce reato l'infedele dichiarazione allorché sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non sussisteva l'obbligo dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di 100 milioni.

Il reato sopra indicato è punito con l'arresto o l'ammenda.

ELENCO DEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA DEFINITI AI SENSI DELLE LEGGI n. 94/1982 E n. 118/1985 E RELATIVE DELIBERE ATTUATIVE

Abano Terme;	Aprilia;	Barisciano;	Bovezzo;	Campo Calabro;	Casalino;
Acerra;	Aragona;	Baronissi;	Brescia;	Campobasso;	Casandrino;
Acicastello;	Arcisate;	Bastia;	Bresso;	Campodipietra;	Casavatore;
Adelfia;	Arcola;	Bastigliia;	Brindisi;	Campofornello;	Casciago;
Agrate Brianza;	Arcugnano;	Beinasco;	Brindisi Montagna;	Campogalliano;	Cascina;
Agliento;	Ardea;	Belmonte Mezzagno;	Brinzio;	Campomonte;	Caselle Torinese;
Agugliano;	Arenzano;	Belpasso;	Bucchanico;	Camporeale;	Caserta;
Aiello del Sabato;	Arese;	Benevento;	Buccinasco;	Camporosso;	Casier;
Alassio;	Arezzo;	Bergamo;	Buguggiate;	Camporotondo Etneo;	Casoria;
Albano Laziale;	Argenta;	Bereggi;	Bussolengo;	Campotosto;	Castel d'Azzano;
Albenga;	Arnesano;	Besenello;	Bussolengo;	Cancelleria;	Castel Gandolfo;
Albiano;	Arquà Polesine;	Bitonto;	Buttapietra;	Cenepina;	Castel Maggiore;
Albignasego;	Arzano;	Bitritto;	Cadoneghe;	Canicattini Bagni;	Castel Mella;
Albisola Marina;	Asclano;	Bodio Lomnago;	Cagliari;	Cantello;	Castel Morrone;
Albisola Superiore;	Ascoli Satriano;	Bogliasso;	Cagnano Amalfitano;	Capitignano;	Castel San Pietro Romano;
Aldeno;	Assago;	Boliate;	Cairo Montenotte;	Capolona;	Casellfranco Emilia;
Alghero;	Assenini;	Bologna;	Calanna;	Capoterra;	Castello Cebaglio;
Alghignano;	Assisi;	Bozzano;	Calavita;	Caprarola;	Castelluccio dei Sauri;
Altare;	Atripalda;	Bolzano Vicentino;	Calderara di Reno;	Capriglia Irpina;	Castellnuovo Berardenga;
Altavilla Vicentina;	Avellino;	Bommarzo;	Caldogno;	Capua;	Castellnuovo Rangone;
Altofonte;	Avigliano;	Bomporto;	Callignaga;	Capurso;	Castelpopo;
Ancona;	Avola;	Bondeno;	Carniole;	Carapele;	Castelverde;
Andora;	Azzano San Paolo;	Bonemerse;	Carniole;	Carbonara al Ticino;	Castenaso;
Anghiari;	Azzate;	Borghetto;	Carniole;	Carbonara;	Castenedolo;
Anguillara Sabazia;	Bagno a Ripoli;	Borghetto Santo Spirito;	Carniole;	Cardeto;	Castiglione Fibocchi;
Anzi;	Bagnolo San Vito;	Borgio Verezzi;	Carniole;	Carovigno;	Castiglione Fiorentino;
Anzola dell'Emilia;	Bagnoregio;	Borghetto Verezzi;	Carniole;	Carpi;	Castiglione della Pescaia;
Aosta;	Baldissero Torinese;	Borghetto Verezzi;	Carniole;	Carrara;	Catania;
Apollonia;	Barate;	Borghetto Verezzi;	Carniole;	Cassagiovè;	Cattolica Eraclea;
Appiano sulla Strada del	Bargagli;	Borghetto Verezzi;	Carniole;	Cassalechio di Reno;	Cave de' Tirreni;
Vino;	Bar;	Botticino;	Campagnano di Roma;	Cassalechio di Reno;	Cavallino;

Cavedine;	Garaguso;	Messagne;	Pavia di Udine;	San Cesario sul Panaro;	Stazzema;
Cazzago Brabbia;	Garbagna Novarese;	Messina;	Pecetto Torinese;	San Cipirello;	Stezzano;
Celatica;	Garbagnate Milanese;	Mezzane di Sotto;	Pellezzano;	San Cipriano Piacentino;	Stomara;
Celle Ligure;	Gardone Val Trompia;	Mezzani;	Pergine Valsugana;	San Donaci;	Stomarella;
Celleno;	Garriga;	Migliorico;	Pero;	San Donato Milanese;	Subbiano;
Cellino San Marco;	Gavirate;	Mignanego;	Persico Dosimo;	San Dorligo della Valle;	Summonte;
Ceranesi;	Gavarrano;	Milano;	Perugia;	San Genesio Atesino;	Surbo;
Cercola;	Gazzada Schianno;	Mirabello Sanitico;	Pescantina;	San Genesio ed Uniti;	Taggia;
Ceregignano;	Genova;	Misimeri;	Pescara;	San Giorgio a Cremano;	Taranto;
Ceriale;	Gerre De' Caprioli;	Misterbianco;	Peschiera Borromeo;	San Giorgio di Mantova;	Tavagnacco;
Cerignola;	Giffoni Valle Piana;	Modena;	Pesco Sannita;	San Giorgio Jonico;	Terlego;
Cernusco sul Naviglio;	Gignod;	Modugno;	Pianoro;	San Giovanni in Galdo;	Terlano;
Certosa di Pavia;	Giovinazzo;	Mola di Bari;	Picerno;	San Giovanni Lupatoto;	Tigilieto;
Cerveteri;	Gorle;	Moncalieri;	Piegara;	San Giovanni Rotondo;	Tissi;
Cesano Boscone;	Graffignano;	Moneglia;	Pietra Ligure;	San Giovanni Teatino;	Tiio;
Cesano Maderno;	Granarolo dell'Emilia;	Monforte San Giorgio;	Pietragalla;	San Giuliano Milanese;	Tivoli;
Charvensod;	Granozzo con Monticello;	Monreale;	Pietrasanta;	San Giuliano Terme;	Torgiano;
Chiavari;	Grassano;	Monrupino;	Pietrelcina;	San Giuseppe Jato;	Torino;
Chieli;	Gravina di Catania;	Montesummano Terme;	Pieve a Nievole;	San Gregorio da Sassola;	Tomimparta;
Chioggia;	Gressan;	Montallegro;	Pieve Emanuele;	San Gregorio di Catania;	Torre Annunziata;
Ciampino;	Grezzana;	Montebello Lario;	Pieve Ligure;	San Lazzaro di Savena;	Torre Boldone;
Cimone;	Grosseto;	Monte Romano;	Pignola;	San Leucio del Sannio;	Torre D'Isola;
Cinisello Balsamo;	Cirigliano;	Monte San Savino;	Pino Torinese;	San Lorenzo al Mare;	Torre del Greco;
Cisterna di Latina;	Grottaglie;	Montebello Lario;	Piella;	San Mango Piemonte;	Torrecoosco;
Civezza;	Grottole;	Montecatini Terme;	Pizzoli;	San Marco in Lamis;	Torregratta;
Civezzano;	Grottolella;	Montecampatoli;	Poggio Renatico;	San Martino Buon Albergo;	Torretta;
Civitella d'Agliano;	Gugubbio;	Montefiascone;	Poli;	San Martino di Venezia;	Torrevecchia Testina;
Civitella in Val di Chiana;	Cogoleto;	Monteforte Irpino;	Polverigi;	San Mauro di Saline;	Torri di Quartesolo;
Cogoleto;	Collebeato;	Montefredani;	Pomezia;	San Mauro Torinese;	Torricella;
Collecchio;	Collecchio;	Montefiascone;	Ponte San Nicolò;	San Nicola La Strada;	Trapani;
Collegno;	Collesalvetti;	Montefiascone;	Pontecagnano Faiano;	San Nicola Manfredi;	Traversetolo;
Colonna;	Cologno Monzese;	Montefiascone;	Pontecagnano Polesine;	San Pietro Clarenza;	Treccani;
Concesio;	Contraida;	Montefiascone;	Pontedassio;	San Pietro in Cariano;	Treviso;
Coppo;	Coppario;	Montefiascone;	Ponteranca;	San Pietro Mosezzo;	Treviso;
Cordiano;	Cornano;	Montefiascone;	Pontina;	San Remy;	Treviso;
Cornano;	Cornedo all'Isarco;	Montefiascone;	Ponzano Veneto;	San Severo;	Treviso;
Corsico;	Cortona;	Montefiascone;	Portici;	San Vito dei Normanni;	Treviso;
Cortona;	Costa di Rovigo;	Montefiascone;	Porto Empedocle;	San Zeno Naviglio;	Treviso;
Costabissara;	Creazzo;	Montefiascone;	Porto Mantovano;	San'Agata de' Goti;	Treviso;
Creazzo;	Cremona;	Montefiascone;	Porto Torres;	San'Agata Li Battiali;	Treviso;
Crespino;	Crispiano;	Montefiascone;	Portofino;	San'Alessio con Vialone;	Treviso;
Cura Carpignano;	Curno;	Montefiascone;	Portovenere;	San'Alessio in Aspromonte;	Treviso;
Curtatone;	Cusago;	Montefiascone;	Potenza;	San'Angelo a Cupolo;	Treviso;
Cusago;	Cusano Milanino;	Montefiascone;	Povoletto;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Dalmine;	Davagna;	Montefiascone;	Pozzuoli;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Davagna;	Deruta;	Montefiascone;	Pradamano;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Desio;	Diano Arentino;	Montefiascone;	Prato;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Diano Castello;	Diano Castello;	Montefiascone;	Preganzoli;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Diano Marina;	Dolcedo;	Montefiascone;	Pregnana Milanese;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Dolcedo;	Dorgali;	Montefiascone;	Priolo Gargallo;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Dorgali;	Dueville;	Montefiascone;	Pulsano;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Dueville;	Duino-Aurisina;	Montefiascone;	Quarto;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Ercolano;	Erico;	Montefiascone;	Quarto d'Altino;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Erico;	Faggiano;	Montefiascone;	Quarto Sant'Elena;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Falconara Marittima;	Favara;	Montefiascone;	Quinto di Treviso;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Favara;	Felino;	Montefiascone;	Quinto Vicentino;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Ferrandina;	Ferrara;	Montefiascone;	Raffadali;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Ferrara;	Ferrazzano;	Montefiascone;	Rapallo;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Ficcarozzi;	Fiesole;	Montefiascone;	Realmondo;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Fiesole;	Finale Ligure;	Montefiascone;	Reana del Roiale;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Finale Ligure;	Firenze;	Montefiascone;	Recco;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Firenze;	Fiumara;	Montefiascone;	Reggio Calabria;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Fiumedini;	Fiumicino;	Montefiascone;	Remanzacco;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Fivizzano;	Flero;	Montefiascone;	Renon;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Flero;	Florida;	Montefiascone;	Rezzato;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Florida;	Foggia;	Montefiascone;	Rho;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Foggia;	Fogliatice;	Montefiascone;	Ricco del Golfo di Spezia;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Fogliatice;	Follo;	Montefiascone;	Rignano Garganico;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Follo;	Fontanello;	Montefiascone;	Rimini;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Fontanello;	Fontevivo;	Montefiascone;	Riomaggiore;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Fontevivo;	Formello;	Montefiascone;	Ripa Testina;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Formello;	Formigine;	Montefiascone;	Ripalimosano;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Formigine;	Formignana;	Montefiascone;	Riva Ligure;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Formignana;	Forte dei Marmi;	Montefiascone;	Rivoli;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Forte dei Marmi;	Fosdinovo;	Montefiascone;	Rocca di Cambio;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Fosdinovo;	Fossa;	Montefiascone;	Roccaforte del Greco;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Fossa;	Fragnoletto;	Montefiascone;	Roccastrada;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Fragnoletto;	Francia;	Montefiascone;	Roccalupata;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Francia;	Frattamaggiore;	Montefiascone;	Roccamare;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Frattamaggiore;	Gadesco-Pieve Delmona;	Montefiascone;	Roccamare;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Gadesco-Pieve Delmona;	Gaggiano;	Montefiascone;	Roccamare;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Gaggiano;	Galliate;	Montefiascone;	Roccamare;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Galliate;	Galliate Lombardo;	Montefiascone;	Roccamare;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Galliate Lombardo;	Galliano nel Lazio;	Montefiascone;	Roccamare;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;
Galliano nel Lazio;		Montefiascone;	Roccamare;	San'Angelo Muxaro;	Treviso;

L'ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL DATORE DI LAVORO O ALL'ENTE PENSIONISTICO

	IL LAVORATORE DIPENDENTE	IL PENSIONATO
• ENTRO IL 15 DICEMBRE 1992	richiede l'assistenza fiscale al datore di lavoro	richiede l'assistenza fiscale all'ente pensionistico
• ENTRO IL 28 FEBBRAIO 1993	presenta al datore di lavoro la dichiarazione Mod.730 e la busta contenente il Mod.730-1	presenta all'ente pensionistico la dichiarazione Mod.730 e la busta contenente il Mod.730-1
• ENTRO IL 30 APRILE 1993	riceve dal datore di lavoro copia della dichiarazione Mod.730 e il prospetto di liquidazione	riceve dall'ente pensionistico copia della dichiarazione Mod.730 e il prospetto di liquidazione
• A MAGGIO 1993	riceve nello stipendio del mese i rimborsi oppure gli vengono trattenute le imposte dovute	riceve nella rata di pensione del mese i rimborsi oppure gli vengono trattenute le imposte dovute
• A NOVEMBRE 1993	gli vengono trattenute nello stipendio del mese le imposte dovute a titolo di acconto	gli vengono trattenute nella rata di pensione del mese le imposte dovute a titolo di acconto

L'ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL C.A.A.F.

	IL LAVORATORE DIPENDENTE	IL PENSIONATO
• ENTRO IL 15 DICEMBRE 1992	comunica al datore di lavoro che intende rivolgersi ad un C.A.A.F. (esclusi i dipendenti dello Stato)	-----
• ENTRO IL 31 GENNAIO 1993	-----	riceve dall'ente pensionistico la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite (Mod.201 o comunicazione anticipata)
• ENTRO IL 28 FEBBRAIO 1993	riceve dal datore di lavoro la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite (Mod.101o comunicazione anticipata)	presenta al C.A.A.F. la dichiarazione Mod.730 e la busta contenente il Mod.730-1
• ENTRO IL 31 MARZO 1993	presenta al C.A.A.F. la dichiarazione Mod.730 e la busta contenente il Mod.730-1	-----
• ENTRO IL 30 APRILE 1993	riceve dal C.A.A.F. copia della dichiarazione Mod.730 e il prospetto di liquidazione	riceve dal C.A.A.F. copia della dichiarazione Mod.730 e il prospetto di liquidazione
• A MAGGIO 1993	riceve nello stipendio del mese i rimborsi oppure gli vengono trattenute le imposte dovute	riceve nella rata di pensione del mese i rimborsi oppure gli vengono trattenute le imposte dovute
• A NOVEMBRE 1993	gli vengono trattenute nello stipendio del mese le imposte dovute a titolo di acconto	gli vengono trattenute nella rata di pensione del mese le imposte dovute a titolo di acconto

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 730/93Modello N. dichiarazione dei lavoratori dipendenti e pensionati
che si avvalgono dell'assistenza fiscale**REDDITI 1992**

DICHIARANTE		CODICE FISCALE (obbligatorio)			
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME		SESSO (barrare la relativa casella)	
DATI ANAGRAFICI DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROVINCIA (sigla) C.A.P.		M ☐ F ☐	
RESIDENZA ANAGRAFICA COMUNE FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO MESE ANNO		PROVINCIA (sigla) C.A.P.		TELEFONO PREFISSO NUMERO	
STATO CIVILE (barrare la relativa casella) 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐		TITOLO DI STUDIO (barrare la relativa casella) 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐		LICENZA ☐ LICENZA ☐ DIPLOMA ☐ LAUREA ☐	
CASI PARTICOLARI DI DOMICILIO FISCALE (vedere istruzioni)		CODICE FISCALE (obbligatorio)		CODICE FISCALE (obbligatorio)	
CONIUGE E FAMILIARI A CARICO 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐		CODICE FISCALE (obbligatorio)		CODICE FISCALE (obbligatorio)	

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA E REDDITO DI RIFERIMENTO Da compilare in caso di assistenza da parte di un C.A.F.
 COGNOME O DENOMINAZIONE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO NOME CODICE FISCALE

COMUNE DI DOMICILIO FISCALE PROV C.A.P. INDIRIZZO

REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE DEL MESE DI GENNAIO O DEL PRIMO MESE INTERO SUCCESSIVO .000

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI										
N.ORD.	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO		QUOTA DI POSSESSO %	PERIODO DI POSSESSO	CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	QUOTA DI PARTECIPAZ. IN CONDUZIONE ASSOCIATA	CASI PARTIC.	VALORE AI FINI DELL'I.S.I.
			IMPORTO	DEDUZIONI ILOR						
A1	.000		.000	☐			.000			.000
A2	.000		.000	☐			.000			.000
A3	.000		.000	☐			.000			.000
A4	.000		.000	☐			.000			.000
A5	.000		.000	☐			.000			.000
A6	.000		.000	☐			.000			.000
A7	.000		.000	☐			.000			.000
A8	.000		.000	☐			.000			.000

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI											
N. ORD.	RENDITA	UTILIZZO	POSSESSO		REDDITO EFFETTIVO	DEDUZIONE PIANO ENERGETICO NAZIONALE	DATA DI SCADENZA ESERZIONI ILOR		CASI D'ART. C.	Barra la quale si indica la quota di redditi imputabile al periodo precedente	SOGGETTO ALL' I.S.I.
			GIORNI	%			MESE	ANNO			
B1	.000				.000	.000					
B2	.000				.000	.000					
B3	.000				.000	.000					
B4	.000				.000	.000					
B5	.000				.000	.000					
B6	.000				.000	.000					
B7	.000				.000	.000					
B8	.000				.000	.000					
B9	.000				.000	.000					

IMPOSTA STRAORDINARIA IMMOBILIARE (sul valore delle aree fabbricabili e dei fabbricati)			
	DATA	CODICE	IMPORTO
1 ESTREMI DEL VERSAMENTO			.000
2 ESTREMI DEL VERSAMENTO INTEGRATIVO			.000
3 DEDUZIONE PER L'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA A DIMORA ABITUALE			.000

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI										
SEZ. I - LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI DI CUI ALL'ART. 46 E ALL'ART. 47, COMMA 1, LETTERE A), C) D), E), I), DEL T.U.I.R.										
N. ORD.	CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	CODICE QUALIFICA	REDDITI	RITENUTE	ASSICURAZIONI	CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	RIPORTI INIZIALI C/CEL. SINT. NEL 1° ANNO		FINI	
							giorno mese	giorno mese		
C1			.000	.000	.000	.000				
C2			.000	.000	.000	.000				
C3			.000	.000	.000	.000				
C4			.000	.000	.000	.000				
C5	DATI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE					1 CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	2 CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE			
						.000	.000			

SEZ. II - ASSIMILATI DI CUI ALL'ART. 47, COMMA 1, LETTERE F), G), H), I), DEL T.U.I.R.				
	CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	CODICE QUALIFICA	REDDITI	RITENUTE
C6			.000	.000
C7			.000	.000

SEZ. III - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE A TASSAZIONE SEPARATA				
A - Arretrati di lavoro dipendente				
	CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	REDDITI	DETRAZIONI	RITENUTE
C8		.000	.000	.000
C9		.000	.000	.000
C10		.000	.000	.000

B - Indennità di fine rapporto di lavoro dipendente			
	CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	REDDITI	RITENUTE
C11		.000	.000
C12		.000	.000

SEZ. IV - DATI RELATIVI AI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO, GIÀ INDICATI NELLA PRECEDENTE SEZIONE I, DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA			
	Redditi prodotti all'estero per i quali compete il credito d'imposta	Imposta pagata all'estero	
C13		.000	.000

QUADRO D ALTRI REDDITI

Da compilare da parte del contribuente relativamente alle somme erogate da sostituti diversi da quello a cui si richiede l'assistenza fiscale

SEZ. I - REDDITI A TASSAZIONE ORDINARIA

		1 REDDITI	2 CREDITI DI IMPOSTA	3 RITENUTE D'ACCONTO
D1	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983	.000	.000	.000
D2	Altri utili da partecipazione in società ed enti di ogni tipo soggetti all'IRPEG, nonché in società ed enti non residenti	.000	.000	.000
D3	Compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione	SOMME PERCEPITE .000	DEDUZIONI .000	.000
D4	Indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata	.000		.000
D5	Proventi lordi derivanti dalla utilizzazione di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore	.000	DEDUZIONI .000	.000
D6	Corrispettivi derivanti da attività non abituali di lavoro autonomo esercitate in Italia e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	.000	SPESE .000	.000
D7	Imposte ed oneri rimborsati nell'anno 1992 già portati in deduzione dal reddito complessivo negli anni precedenti	AMM. COMPLESSIVO .000		

SEZ. II - REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA - Indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

	1 CODICE FISCALE DEL SOGGETTO O ENTE EROGANTE	2 ANNO DI FINE RAPPORTO	3 REDDITI	4 RITENUTE D'ACCONTO
D8		19	.000	.000

SEZ. III - DATI RELATIVI AI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO, GIÀ INDICATI NELLA PRECEDENTE SEZIONE I, DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA

	1 Redditi prodotti all'estero per i quali compete il credito d'imposta	2 Imposta pagata all'estero	3
D9	.000	.000	

QUADRO E ONERI

Si dichiara che le spese mediche sottoindicate sono rimaste effettivamente a proprio carico

N.ORD.	SEZ. I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA	IMPORTO
E1	SPESE MEDICHE PER LE QUALI LA DETRAZIONE IN PERCENTUALE SPETTA PER L'INTERO IMPORTO	.000
E2	SPESE MEDICHE PER LE QUALI LA DETRAZIONE IN PERCENTUALE SPETTA PER UNA QUOTA DELL'IMPORTO	.000
E3	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI SU IMMOBILI (ART. 7 L. 22/4/1982 N. 168)	.000
E4	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI SU IMMOBILI AD ESCLUSIONE DI QUELLI DI CUI AL RIGO E3	.000
E5	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI AGRARI	.000
E6	ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI VOLONTARI	.000
E7	SPESE FUNEBRI	.000
E8	PROVVIGIONI CORRISPOSTE AGLI INTERMEDIARI IMMOBILIARI	.000
E9	SPESE PER LA FREQUENZA DI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED UNIVERSITARIA	.000
E10	ALTRI ONERI DETRAIBILI	.000
N.ORD.	SEZ. II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO	IMPORTO
E11	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI	.000
E12	CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE COMUNITÀ EBRAICHE	.000
E13	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE	.000
E14	SPESE MEDICHE PER L'ASSISTENZA DEI PORTATORI DI HANDICAP	.000
E15	ALTRI ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO	.000
E16	CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO	.000

QUADRO F VERSAMENTI D'ACCONTO, CONTRIBUTO AL S.S.N. ED ECCEDENZE D'IMPOSTA**SEZ. I - VERSAMENTI DI ACCONTO EFFETTUATI NELL'ANNO 1992**

N.ORD.		PRIMA RATA DI ACCONTO			SECONDA RATA DI ACCONTO		
		1 DATA	2 CODICE	3 IMPORTO	4 DATA	5 CODICE	6 IMPORTO
F1	IRPEF			.000			.000
F2	ILOR			.000			.000

SEZ. II - CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

F3	CODICE ASSICURATO	1	SOMME VERSATE NEL 1992	2
				.000

SEZ. III - ECCEDENZE DI IMPOSTA RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

F4	IRPEF	1	ILOR	2
		.000		.000

QUADRO G 1° RATA DI ACCONTO PER IL 1993

Da compilare se si richiede di effettuare i versamenti in misura inferiore. Barrare le relative caselle se si richiede di non effettuare il versamento.

G1	IRPEF	1	CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	2
		.000 ☐		.000 ☐

Il dichiarante attesta di aver consegnato la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF e per la comunicazione degli altri dati

FIRMA DEL DICHIARANTE

N° modelli compilati _____

Data _____

I seguenti quadri devono essere compilati, in caso di dichiarazione congiunta, dal coniuge a carico che possiede solo redditi fondiari

CONIUGE DICHIARANTE CODICE FISCALE (obbligatorio) _____
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) _____ NOME _____ SESSO (barrare la relativa casella)

DATI ANAGRAFICI DATA DI NASCITA GIORNO _____ MESE _____ ANNO _____ COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA _____ PROVINCIA (sigla) _____
COMUNE _____ PROVINCIA (sigla) _____ C.A.P. _____

RESIDENZA ANAGRAFICA FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO _____ TELEFONO PREFISSO _____ NUMERO _____

CASI PARTICOLARI DI DOMICILIO FISCALE (vedere istruzioni) COMUNE _____ PROV. (codice) _____
TITOLO DI STUDIO (barrare la casella) _____
NESSUNO _____ LICENZA ELEMENTARE _____ LICENZA MEZZA _____ DIPLOMA _____ LAUREA _____
1 2 3 4 5

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI										
N.ORD.	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO IMPORTO	DEDUZIONI ILOR	QUOTA DI POSSESSO %	PERIODO DI POSSESSO	CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	QUOTA DI PART. IN COSTITUZIONE ASSOCIATA	CASI PARTIC.	VALORE AI FINI DELL'I.S.I.
A1	.000		.000				.000			.000
A2	.000		.000				.000			.000
A3	.000		.000				.000			.000
A4	.000		.000				.000			.000
A5	.000		.000				.000			.000

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI									
N.ORD.	RENDITA	UTILIZZO	POSSESSO GIORNI	%	REDDITO EFFETTIVO	DEDUZIONE PIANO ENERGETICO NAZIONALE	DATA DI SCADENZA ESENZIONE ILOR	CASI PARTIC.	SOGGETTO ALL'I.S.I.
B1	.000				.000	.000			
B2	.000				.000	.000			
B3	.000				.000	.000			
B4	.000				.000	.000			
B5	.000				.000	.000			
B6	.000				.000	.000			
B7	.000				.000	.000			

IMPOSTA STRAORDINARIA IMMOBILIARE (sul valore delle aree fabbricabili e dei fabbricati)			
1	ESTREMI DEL VERSAMENTO	DATA	IMPORTO
2	ESTREMI DEL VERSAMENTO INTEGRATIVO		.000
3	DEDUZIONE PER L'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA A DIMORA ABITUALE		.000

QUADRO E ONERI			
SEZ. I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA			
E1	SPESE MEDICHE PER LE QUALI LA DETRAZIONE IN PERCENTUALE SPETTA PER L'INTERO IMPORTO	.000	E5 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI AGRARI
E2	SPESE MEDICHE PER LE QUALI LA DETRAZIONE IN PERCENTUALE SPETTA PER UNA QUOTA DELL'IMPORTO	.000	E6 ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI VOLONTARI
E3	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI SU IMMOBILI AD ESCLUSIONE DI QUELLI DI CUI AL RIGO E3	.000	E7 SPESE FUNEBRI
E4	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI SU IMMOBILI AD ESCLUSIONE DI QUELLI DI CUI AL RIGO E3	.000	E8 PROVVISIONI CORRISPOSTE AGLI INTERMEDIARI IMMOBILIARI
			E9 SPESE PER LA FREQUENZA DI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED UNIVERSITARIA
			E10 ALTRI ONERI DETRAIBILI
SEZ. II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO			
E11	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI	.000	E14 SPESE MEDICHE PER L'ASSISTENZA DEI PORTATORI DI HANDICAP
E12	CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE COMUNITÀ EBRAICHE	.000	E15 ALTRI ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO
E13	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE	.000	E16 CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

QUADRO F VERSAMENTI D'ACCONTO ED ECCELENZE D'IMPOSTA					
SEZ. I - VERSAMENTI DI ACCONTO EFFETTUATI NELL'ANNO 1992					
N.ORD.	PRIMA RATA DI ACCONTO	SECONDA RATA DI ACCONTO			
	DATA	CODICE	IMPORTO	DATA	CODICE
F1	IRPEF		.000		
F2	ILOR		.000		
SEZ. II - ECCELENZE DI IMPOSTA RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE					
F4	IRPEF		.000	ILOR	

FIRMA DEL CONIUGE DICHIARANTE

Data _____

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 730-1**REDDITI 1992**

scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF
e per la comunicazione degli altri dati

Da consegnare, in busta chiusa e contrassegnata sui lembi di chiusura, al sostituto d'imposta o al C.A.A.F. unitamente alla dichiarazione Mod. 730

Scheda N. **DICHIARANTE**CODICE FISCALE
(obbligatorio)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME

SESSO (barrare la relativa casella)

DATI**ANAGRAFICI**

DATA DI NASCITA

GIORNO

MESE

ANNO

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

☐ M☐ F

PROVINCIA (sigla)

SCELTA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'8 PER MILLE DELL'IRPEFStato
(a scopi sociali o umanitari)Chiesa cattolica
(a scopi religiosi e caritativi)Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno
(a scopi sociali o umanitari)Assemblee di Dio in Italia
(a scopi sociali o umanitari)**DATI RELATIVI AI FAMILIARI A CARICO** (diversi dai figli e affiliati minori di età)

1	COGNOME E NOME	2	FIRMA (*) PER ATTESTAZIONE	1	COGNOME E NOME	2	FIRMA (*) PER ATTESTAZIONE

(*) Con la firma i familiari attestano di essere a carico non avendo posseduto redditi superiori a L. 4.800.000, tenuto conto anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva secondo quanto prescrive l'art. 12 del TUIR, come sostituito dall'art. 2 del D.L. n. 70 del 1998, e trovandosi in tutte le altre condizioni previste dalla legge n. 8 la falsa attestazione è punibile penalmente con la reclusione e la multa.

PROSPETTO DATI E NOTIZIE PARTICOLARI

Si dichiara di non essere intestatario e di non aver sostenuto spese di altri beni di servizi del tipo elencato nel presente prospetto, oltre quelli sostenuti per le auto, per l'abitazione, per i cavalli.

SEZ. A - AUTOVEICOLI, MOTOCICLI, CAMPER, AUTOCARAVAN E ROULOTTE

TIPO VEICOLO	CALVILI FISCALI (CC PER MOTOCICLI)	ANNO IMMATRICOLAZIONE (1)	PERIODO (2)	INTESTATARIO	QUOTA SPESE (3)	CODICE FISCALE DI ALTRO SOGGETTO CHE SOSTIENE LE SPESE
1				SI NO	%	
2				SI NO	%	
3				SI NO	%	

SEZ. B - RESIDENZE PRINCIPALI E SECONDARIE

				IN PROPRIETÀ			IN AFFITTO		
PRINCIPALE	SECONDARIA	ZONA GEOGRAFICA	SUPERFICIE (MQ)	PERIODO (2)	INTESTATARIO	QUOTA SPESE (3)	MUTUI (RATA ANNUA)	STAGIONALE	CANONE ANNUO
4					SI NO	%	.000		.000
					SI NO	%			
					SI NO	%			
5					SI NO	%	.000		.000
					SI NO	%			
					SI NO	%			

SEZ. C - SERVIZI DI COLLABORATORI FAMILIARI

ORE LAVORATE (PER NON CONVIVENTI)	ORE LAVORATE (PER CONVIVENTI)	DATORE DI LAVORO (IPS)	QUOTA SPESE (3)	CODICE FISCALE DI ALTRO SOGGETTO CHE SOSTIENE LE SPESE
6		SI NO	%	
7		SI NO	%	

SEZ. D - ASSICURAZIONI (ESCLUSE QUELLE PER L'USO DI VEICOLI A MOTORE, SULLA VITA E CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE)

	PREMIO ANNUO	INTESTATARIO	QUOTA SPESE (3)	CODICE FISCALE DI ALTRO SOGGETTO CHE SOSTIENE LE SPESE
8	.000	SI NO	%	
9	.000	SI NO	%	

SEZ. E - ABBONAMENTO RADIOTELEVISIVO

NUMERO ABBONAMENTO TELEVISIVO	ESTREMI DELL'ABBONAMENTO RADIOTELEVISIVO	CODICE FISCALE DI ALTRO SOGGETTO INTESTATARIO DELL'ABBONAMENTO RADIOTELEVISIVO
10		

NOTE: (1) INDICARE LE ULTIME DUE CIFRE DELL'ANNO DI IMMATRICOLAZIONE; (2) INDICARE IL NUMERO DEI MESI RELATIVAMENTE AI QUALI SONO STATE SOSTENUTE LE SPESE; PER LE RESIDENZE SECONDARIE IN MULTIPROPRIETÀ INDICARE LE SETTIMANE; (3) PERCENTUALE ARROTONDATA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE.

DISTINTA DEGLI ONERI

SEZ. I - SPESE MEDICHE

N. ORD.	CODICE FISCALE DEL PERCETTORE	IMPORTO	N. ORD.	CODICE FISCALE DEL PERCETTORE	IMPORTO
1		.000	9		.000
2		.000	10		.000
3		.000	11		.000
4		.000	12		.000
5		.000	13		.000
6		.000	14		.000
7		.000	15		.000
8		.000	16		.000

SEZ. II - PROVVIGIONI AD INTERMEDIARI IMMOBILIARI

17		.000	18		.000
----	--	------	----	--	------

Annotazioni

CONIUGE DICHIARANTE

CODICE FISCALE
(obbligatorio)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME

SESSO (barrare la relativa casella)

DATI

ANAGRAFICI

DATA DI NASCITA

GIORNO

MESE

ANNO

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

M ☐F ☐

PROVINCIA (sigla)

SCELTA DEL CONIUGE DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'8 PER MILLE DELL'IRPEF (caso di scelta dell'8 per mille dell'IRPEF)

Stato
(a scopi sociali e umanitari)Chiesa cattolica
(a scopi religiosi e caritativi)Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno
(a scopi sociali e umanitari)Assemblee di Dio in Italia
(a scopi sociali e umanitari)

DISTINTA DEGLI ONERI DEL CONIUGE DICHIARANTE

SEZ. I - SPESE MEDICHE

N. ORD.	CODICE FISCALE DEL PERCETTORE	IMPORTO	N. ORD.	CODICE FISCALE DEL PERCETTORE	IMPORTO
1		.000	9		.000
2		.000	10		.000
3		.000	11		.000
4		.000	12		.000
5		.000	13		.000
6		.000	14		.000
7		.000	15		.000
8		.000	16		.000

SEZ. II - PROVVIGIONI AD INTERMEDIARI IMMOBILIARI

17		.000	18		.000
----	--	------	----	--	------

Annotazioni

FIRMA DEL DICHIARANTE

FIRMA DEL CONIUGE DICHIARANTE

Data

MINISTERO DELLE FINANZE
MOD. 730-2
REDDITI 1992

RICEVUTA DELL' AVVENUTA CONSEGNA
DELLA DICHIARAZIONE MOD. 730 E
DELLA BUSTA CONTENENTE IL MOD. 730-1

SI DICHIARA CHE IL SIGNOR

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

HA CONSEGNATO IN DATA LA DICHIARAZIONE MOD. 730/93 PER I REDDITI 1992 E LA
BUSTA CONTENENTE IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL' OTTO PER MILLE
DELL' IRPEF E PER LA COMUNICAZIONE DELLE ALTRE INFORMAZIONI

IL SOSTITUTO D' IMPOSTA
OPPURE
IL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 730-3 REDDITI 1992

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA ASSISTENZA FISCALE PRESTATATA

SOSTITUTO D'IMPOSTA
O C.A.A.F.

CODICE FISCALE

COGNOME O DENOMINAZIONE, NOME

N° DI ISCRIZIONE
ALL'ALBO

DICHIANANTE

CONIUGE DICHIARANTE

RIEPILOGO DEI REDDITI

N. ORD.		IRPEF		ILOR	
		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	3 DICHIARANTE	4 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	.000	.000	.000	.000
2	REDDITI AGRARI	.000	.000	.000	.000
3	REDDITI DEI FABBRICATI	.000	.000	.000	.000
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	.000			
5	ALTRI REDDITI	.000			

CALCOLO DELL'IRPEF

N. ORD.		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	3 TOTALE
6	REDDITO COMPLESSIVO	.000	.000	
7	CREDITI DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	.000		
8	ONERI DEDUCIBILI	.000	.000	
9	REDDITO IMPONIBILE	.000	.000	
10	IMPOSTA LORDA	.000	.000	
11	Detrazione per coniuge a carico	.000		
12	Detrazione per figli a carico	.000		
13	Detrazione per altri familiari a carico	.000		
14	Detrazione per lavoro dipendente	.000		
15	Ulteriore detrazione per lavoro dipendente	.000		
16	Detrazione per gli oneri	.000	.000	
17	TOTALE DETRAZIONI DI IMPOSTA	.000	.000	
18	IMPOSTA NETTA	.000	.000	.000
19	RITENUTE			.000
20	CREDITI D'IMPOSTA			.000
21	DIFFERENZA			.000
22	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			.000
23	ACCONTI VERSATI			.000

CALCOLO DELL'ILOR

N. ORD.		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
24	TOTALE REDDITI	.000	.000
25	TOTALE DEDUZIONI	.000	.000
26	REDDITO IMPONIBILE	.000	.000
27	IMPOSTA DOVUTA	.000	.000
28	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	.000	.000
29	ACCONTI VERSATI	.000	.000

CALCOLO DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

30	REDDITO IMPONIBILE	.000
31	CONTRIBUTO	.000
32	SOMME VERSE NEL 1992	.000

VERSAMENTI O RIMBORSI DA EFFETTUARE A CURA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

N. ORD.		1 IRPEF	2 ILOR DICHIARANTE	3 ILOR CONIUGE	4 C.S.S.N.	5 TOTALE
33	IMPOSTA DA VERSARE	.000	.000	.000	.000	
34	IMPOSTA DA RIMBORSARE	.000	.000	.000	.000	
35	PRIMA RATA DI ACCONTO PER IL 1993	.000			.000	
36	TOTALE DA VERSARE					.000
37	TOTALE DA RIMBORSARE					.000
38	SECONDA RATA DI ACCONTO PER IL 1993	.000			.000	

VERSAMENTI DA EFFETTUARE A CURA DEL DICHIARANTE E/O DEL CONIUGE DICHIARANTE

N. ORD.		1 IRPEF	2 ILOR DICHIARANTE	3 ILOR CONIUGE	4 C.S.S.N.
39	IMPORTO A SALDO	.000	.000	.000	.000
40	PRIMA RATA DI ACCONTO PER IL 1993	.000			.000
41	SECONDA RATA DI ACCONTO PER IL 1993	.000			.000

MESSAGGI

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE
DELL'ENTE EROGANTE O DEL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F.

Data _____

MINISTERO DELLE FINANZE
MOD. 730-4
REDDITI 1992

COMUNICAZIONE
DEL RISULTATO CONTABILE
AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

IL C.A.A.F. :

CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	N. RO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO
COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE	PROV. (SIGLA)	C.A.P.
INDIRIZZO		

COMUNICA AL SOSTITUTO DI IMPOSTA :

CODICE FISCALE	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE
COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE	PROV. (SIGLA) C.A.P.
INDIRIZZO	

DI AVER PRESTATO L'ASSISTENZA FISCALE AL CONTRIBUENTE :

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
---------	------	----------------

COMUNICA, INOLTRE, CHE A SEGUITO DELLA LIQUIDAZIONE DEL MOD.730 DEL SUO DETTO CONTRIBUENTE, DEVONO ESSERE AGGIUNTE O DETTRATE, A CARICO DELLE RITENUTE D'ACCONTO, LE SEGUENTI SOMME :

	IRPEF	ILOR DICHIARANTE	ILOR CONIUGE	C S S N	TOTALE
SOMME DA AGGIUNGERE	000	000	000	000	
SOMME DA DETTRARE	000	000	000	000	
I RATA DI ACCONTO PER IL 1993	000			000	
TOTALE DA AGGIUNGERE					000
TOTALE DA DETTRARE					000
II RATA DI ACCONTO PER IL 1993	000			000	

BARRARE LA CASELLA
 SE IL CONTRIBUENTE DEVE VERSARE DIRETTAMENTE
 SOMME PER LE IMPOSTE E/O PER IL CONTRIBUTO AL S S N

☐

DATA _____

FIRMA DEL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F.

MINISTERO DELLE FINANZE
MOD. 730-5
REDDITI 1992

RICEVUTA DELLA COMUNICAZIONE
DEL RISULTATO CONTABILE
AL SOSTITUTO D' IMPOSTA

pagina n	di pagg
----------	---------

IL C.A.A.F.:

CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	N. RO DI ISCRIZIONE ALL' ALBO
----------------	---------------	-------------------------------

CONSEGNA IN DATA LA COMUNICAZIONE DE RISULTAT
 CONTABIL DELL DICHIARAZION MOD. 730/93 PRESENTAT AL C.A.A.F. MEDESIMO
 DA SEGUENT CONTRIBUENT :

N.RO ORD.	COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	TOTALE SOMME DA AGGIUNGERE (1)	TOTALE SOMME DA DETRARRE
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
TOTALE CONTRIBUENTI			TOTALI	

COMPILARE SOLO SE LE COMUNICAZIONI SONO STATE CONSEGNATE SU SUPPORTO MAGNETICO
 TIPO DI SUPPORTI (indicare nello spazio corrispondente il numero di supporti inviati)

Nastri e bobine

Nastri e cartucce

Dischetti

Totale supporti

(1) COMPRESSE LE EVENTUALI SECONDE RATE DI ACCONTO IRPEF E C S S N PER IL 1993

PER RICEVUTA

IL SOSTITUTO D' IMPOSTA

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD ★ 730/93

1 1

dichiarazione dei lavoratori dipendenti e pensionati che si avvalgono dell'assistenza fiscale
REDDITI 1992

DICHIARANTE		CODICE FISCALE (obbligatorio)	
DATI ANAGRAFICI		COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	
NOME		DATA DI NASCITA	
COMUNE (o Stato Estero) DI NASCITA		PROVINCIA (sigla)	
RESIDENZA ANAGRAFICA		COMUNE	
Indicare il mese e l'anno di residenza se la residenza è cambiata rispetto alla dichiarazione del 1992; indicare invece, solo l'anno 1993 se nel 1992 non è stata presentata dichiarazione.			
DATA		C.A.P.	
FRAZIONE, VIA E NUM. CIVICO		TELEFONO	
STATO CIVILE		EVENTI ECCEZIONALI (vedere istruzioni)	
CELLIBETTABILE [1] CONIUGATA [2] VEDOVA [3] SEPARATA [4] DIVORZIATA [5] TUTELATA [7] FIGLIA MADRE [8]			
TITOLO DI STUDIO			
NESSUNO [1] LICENZA ELEMENTARE [2] LICENZA MEDIA [3] DIPLOMA [4] LAUREA [5]			
(segnare la risposta esatta)			
CASI PARTICOLARI DI DOMICILIO FISCALE (vedere istruzioni)		COMUNE	
CONIUGE E FAMILIARI A CARICO		PROVINCIA (sigla)	
1 [C] CODICE FISCALE (obbligatorio)		MISURA DETRAZ	
2 [F] [A]		S=STUD P=PENS A=ALTRO	
3 [F] [A]			
4 [F] [A]			
5 [F] [A]			
6 [F] [A]			
DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA E REDDITO DI RIFERIMENTO		CODICE FISCALE	
Da compilare in caso di assistenza da parte di un C.A.F.			
COGNOME O DENOMINAZIONE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTERÀ IL CONGUAGLIO			
NOME			
COMUNE DI DOMICILIO FISCALE		PROVINCIA (sigla)	
INDIRIZZO		C.A.P.	
REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE DEL MESE DI GENNAIO O DEL PRIMO MESE INTERO SUCCESSIVO			

CODICE FISCALE DICHIARANTE (obbligatorio)

2 2

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	REDDITO AGRARIO		5 QUOTA DI POSSESSO %	6 PERIODO DI POSSESSO
			3 IMPORTO	4 DEDUZIONI		
	7 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO		8 QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CONDUZIONE ASSOCIATA	9 CASI PARTIC.	10 Dato e si cancella se iscritto nella stessa in una del rigo precedente	11 VALORE AI FINI DELL'IS
A1						
A2						
A3						
A4						

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI

N. ORD.	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO		5 REDDITO EFFETTIVO
			3 GIORNI	4 %	
	6 DEDUZIONE PIANO ENERGETICO NAZIONALE	7 DATA DI SCADENZA ESENZIONE I.L.O.R. (mese anno)	8 CASI PARTICOLARI	9 Dato e si cancella se iscritto nella stessa in una del rigo precedente	10 SOGGETTO ALL'IS
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

IMPOSTA STRAORDINARIA IMMOBILIARE (sul valore delle aree fabbricabili e dei fabbricati)

	DATA	CODICE	IMPORTO
	giorno	mes	anno
1 ESTREMI DEL VERSAMENTO			
2 ESTREMI DEL VERSAMENTO INTEGRATIVO			
3 DEDUZIONE PER L'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA A DIMORA ABITUALE			

**CODICE FISCALE
DICHIARANTE
(obbligatorio)**

[illegible]

4 4

QUADRO D'ALTRI REDDITI Da compilare in base alle parti del contrabbasso, indicando le somme percepite da sostituti diversi di quella a cui si riferisce l'insieme fiscale.

SEZ. I - REDDITI A TASSAZIONE ORDINARIA

- | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|
| D1 | Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso alle date del 1° dicembre 1983 | REDDITI
1 [][][][][] .000 | CREDITI DI IMPOSTA
2 [][][][][] .000 | RITENUTE D'ACCONTO
3 [][][][][] .000 |
| D2 | Altri utili da partecipazione in società ed enti di ogni tipo soggetti all'IrPEG, nonché in società ed enti non residenti | 1 [][][][][] .000 | 2 [][][][][] .000 | 3 [][][][][] .000 |
| D3 | Compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione | SOMME PERCEPITE
1 [][][][][] .000 | DEDUZIONI
2 [][][][][] .000 | 3 [][][][][] .000 |
| D4 | Indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata | 1 [][][][][] .000 | | 3 [][][][][] .000 |
| D5 | Proventi lordi derivanti dalla utilizzazione di opere d'ingegno, di invenzioni industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore | 1 [][][][][] .000 | DEDUZIONI
2 [][][][][] .000 | 3 [][][][][] .000 |
| D6 | Corrispettivi derivanti da attività non abituali di lavoro autonomo esercitate in Italia e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere | 1 [][][][][] .000 | SPESE
2 [][][][][] .000 | 3 [][][][][] .000 |
| D7 | Imposte ed oneri rimborsati nell'anno 1982 già portate in deduzione dal reddito complessivo negli anni precedenti | ANNI COMPLESSIVO
1 [][][][][] .000 | | |

SEZ. N - REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA - Indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

- | CODICE FISCALE DEL SOGGETTO O ENTE EROGANTE | | | | | | | | | | VEDI FINE RAP | | RENDITI | | RITENUTE D'ACCONTO | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|---------|--|--------------------|--|--|
| D8 | | | | | | | | | | 19 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

SEZ. III - DATI RELATIVI AI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO, GIÀ INDICATI NELLA PRECEDENTE SEZIONE I, DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA

- | | | | | |
|-----------|--|-----|---------------------------|-----|
| D9 | Redditi prodotti all'estero per i quali compete il credito d'imposta | 000 | Imposta pagata all'estero | 000 |
|-----------|--|-----|---------------------------|-----|

[illegible]**SEZ. I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA**

- | | | | | | | | |
|-----------|---|--|------|------------|---|--|------|
| E1 | SPESE MEDICHE PER LE QUALI LA DETRAZIONE IN PERCENTUALE SPETTA PER L'INTERO IMPORTO | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | .000 | E6 | ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI VOLONTARI | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | .000 |
| E2 | SPESE MEDICHE PER LE QUALI LA DETRAZIONE IN PERCENTUALE SPETTA PER UNA QUOTA DELL'IMPORTO | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | .000 | E7 | SPESE FUNEBRI | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | .000 |
| E3 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI SU IMMOBILI (ART 7 L. 22/4/1982 N. 168) | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | .000 | E8 | PROVVIGIONI CORRISPOSTE AGLI INTERMEDIARI IMMOBILIARI | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | .000 |
| E4 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI SU IMMOBILI AD ESCLUSIONE DI QUELLI DI CUI AL RIGO E3 | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | .000 | E9 | SPESE PER LA FREQUENZA DI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED UNIVERSITARIA | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | .000 |
| E5 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI AGRARI | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | .000 | E10 | ALTRI ONERI DETRAIBILI | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | .000 |

SEZ. II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

- | | | | | | |
|------------|--|-------------------------|------------|---|-------------------------|
| E11 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
OBBLIGATORI | [][][][][][] .000 | E14 | SPESE MEDICHE PER L'ASSISTENZA DEI PORTA-
TORI DI HANDICAP | [][][][][][] .000 |
| E12 | CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE COMUNITÀ
EBRAICHE | [][][][][][] .000 | E15 | ALTRI ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COM-
PLESSIVO | [][][][][][] .000 |
| E13 | EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI
RELIGIOSE | [][][][][][] .000 | E16 | CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO | [][][][][][] .000 |

**CODICE FISCALE
DICHIARANTE
(obbligatorio)**

7 7

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI

N ORD	RENDITA E REDDITI		POSSESSO		REDDITO EFFETTIVO
	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 GIORNI	4 %	
	6 DEDUZIONE PIANO ENERGETICO NAZIONALE *	7 DATA DI SCADENZA ESENZIONE ILOR (mese anno)	8 CASI PARTICOLARI	9 Scrivere la causa se diversa dalla stessa della compilazione dell'anno precedente	10 SOGGETTO ALL'I S I
B1	[][][][][] .000	[]	[][][]	[][][][]	[][][][][] .000
	[][][][][] .000	[][] [][]	[]		[]
B2	[][][][][] .000	[]	[][][]	[][][][]	[][][][][] .000
	[][][][][] .000	[][] [][]	[]	[]	[]
B3	[][][][][] .000	[]	[][][]	[][][][]	[][][][][] .000
	[][][][][] .000	[][] [][]	[]	[]	[]
B4	[][][][][] .000	[]	[][][]	[][][][]	[][][][][] .000
	[][][][][] .000	[][] [][]	[]	[]	[]

IMPOSTA STRAORDINARIA IMMOBILIARE (sul valore delle aree fabbricabili e dei fabbricati)

[illegible]

QUADRO E ONERI Si dichiara che le spese mediche sottoindicate sono rimaste effettivamente a proprio carico

SEZ. I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA

E1	SPESE MEDICHE PER LE QUALI LA DETRAZIONE IN PERCENTUALE SPETTA PER L'INTERO IMPORTO	0.000	E6	ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI VOLONTARI	0.000
E2	SPESE MEDICHE PER LE QUALI LA DETRAZIONE IN PERCENTUALE SPETTA PER UNA QUOTA DELL'IMPORTO	0.000	E7	SPESE FUNEBRI	0.000
E3	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI SU IMMOBILI (ART. 7 L. 22/4/1982 N. 168)	0.000	E8	PROVVIGIONI CORRISPOSTE AGLI INTERMEDIARI IMMOBILIARI	0.000
E4	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI SU IMMOBILI AD ESCLUSIONE DI QUELLI DI CUI AL RIGO E3	0.000	E9	SPESE PER LA FREQUENZA DI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED UNIVERSITARIA	0.000
E5	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI AGRARI	0.000	E10	ALTRI ONERI DETRAIBILI	0.000

SEZ. II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

E11 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI		.000	E14 SPESE MEDICHE PER L'ASSISTENZA DEI PORTA- TORI DI HANDICAP		.000
E12 CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE COMUNITÀ EBRAICHE		.000	E15 ALTRI ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COM- PLESSIVO		.000
E13 EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE		.000	E16 CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO		.000

**CODICE FISCALE
DICHIARANTE
(obbligatorio)**

[illegible]

8 8

QUADRO F VERSAMENTI D'ACCONTO ED ECCEDENZE D'IMPOSTA**SEZ. I - VERSAMENTI DI ACCONTO EFFETTUATI NELL'ANNO 1992**

1 DATA (giorno mese anno)	2 CODICE	3 IMPORTO
4 DATA (giorno mese anno)	5 CODICE	6 IMPORTO

F1 IRPEF PRIMA RATA DI ACCONTO

1	2	3
---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]**SECONDA RATA DI ACCONTO**

4 

--	--	--	--	--	--	--	--

6

--	--	--	--	--	--

 000

F2 ILOR PRIMA RATA DI ACCONTO

7							
---	--	--	--	--	--	--	--

3 

SECONDA RATA DI ACCONTO

--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

SEZ. II - ECCEDENZE DI IMPOSTA RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE**F4**

IRPEF 000

--	--	--	--	--	--

ILOR

2						
---	--	--	--	--	--	--

FIRMA DEL CONIUGE DICHIARANTE

Data _____